

Sommario

<i>Presentazione</i>	<i>Pag.</i> 3
<i>Scuola statale e Scuola Paritaria nel sistema pubblico dell'istruzione</i> (D.ssa M.Moioli)	“ 4
<i>I motivi di una riforma nel sistema educativo italiano</i> (Dr. G. Maffeo)	“ 9
<i>Gli aspetti contributivi dei nuovi Contratti di Lavoro</i> (Sr. M. Ippolito)	“ 16
<i>Infortunio sul lavoro: norme e prassi</i> (Sr. E. Brambilla)	“ 19
SCAFFALE	“ 21
<i>Compendio della dottrina sociale della Chiesa</i>	“ 21
<i>Scuola Elementare Parificata e INPDAP</i> (Sr. M. A. Vai)	“ 29
<i>Tabelle contributive S.E.P. gennaio 2005</i> (Sr. M. A. Vai)	“ 32
<i>Ancora sull'INAIL</i> (Sr. M. Ippolito)	“ 36
NORME E TRIBUTI	“ 40
<i>1. Circolare INAIL 17/11/2004, n. 79</i>	“ 40
<i>2. Contributi INPS anno 2005</i> (Rag. E. Ferraro)	“ 43
NOTIZIE VARIE	“ 44
<i>1. Deduzioni per religiosi anno 2004</i>	“ 44
<i>2. T.F.R.</i>	“ 44
<i>La tutela dei beni artistici – Aspetti assicurativi</i> (Janua Caer SpA)	“ 45
ARCHIVIO AGIDAE	“ 47
CONSULENZA AGIDAE	“ 48

***Documenti* AGIDAE**

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XIX - Nn. 1 - 2
GENNAIO – FEBBRAIO 2005**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, E.
Brambilla, M. A. Vai, B. Amici, F.
Chemel, D. Gallo, C. Marangio, P.
Moreno, M. Ippolito, D. Zordan,
A. Rizzuto, A. Perillo, E. Minuscoli,
T. Moiraghi, G. Spada, F. Aiello,
A. Della Valle, A. Bertone**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Poste
Italiane SpA - Spedizione in abbona-
mento postale. D.L. 353/2003 (convertito
in L. 27/02/2004, n. 46), art. 1, comma 2
DCB – Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 – ROMA**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

**00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 – 8543837
800 – 991469/800 - 991473
fax: 06/8412310/800 - 991472
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it**



Per gli Associati il 2005 si è aperto con una vera e propria “campagna per l’ICI”, tanto grande è stata la risonanza che ha avuto l’iniziativa del Comune di Genova, il quale nell’imminenza del Natale, ha fatto recapitare agli Istituti scolastici gli atti di accertamento per il recupero dell’Imposta Comunale sugli Immobili relativa agli ultimi cinque anni. Il senso di ribellione, diffusosi a macchia d’olio nel capoluogo ligure a causa di tali atti, percepiti come autentici colpi di mano, ha manifestato in maniera altrettanto chiara a quale rischio gli Istituti sono esposti dopo quella sciagurata sentenza della Suprema Corte di Cassazione dell’aprile 2004, che ha letteralmente travolto dieci anni di prassi amministrativa di segno opposto.

Ampia notizia si è data di questo provvedimento sconcertante sia nei Documenti Agidae (cfr. i nn. 3/2004 e 6-7/2004), sia nel Convegno Nazionale di Studio dell’aprile scorso. Di conseguenza, per gli addetti ai lavori non c’è stata alcuna meraviglia, trattandosi di interventi previsti e temuti. Sono state, inoltre, attivate, di concerto con le autorità superiori, iniziative opportune per evitare, e quindi prevenire, altri pronunciamenti di merito sulla scia della giurisprudenza della Cassazione, condividendosi il principio che solo una interpretazione autentica da parte dello stesso Legislatore avrebbe potuto rimediare al gravissimo vulnus giuridico perpetuato dal supremo organo di giustizia nei confronti degli Enti ecclesiastici e religiosi. Il tentativo di intervenire nella legge finanziaria non ha dato risultati apprezzabili poiché il Governo, come ormai da prassi, ha posto la fiducia. Ciononostante, l’azione per una soluzione legislativa non si è interrotta; si auspica che possa trovarsi una soluzione positiva in tempi anche brevi. E’ appena il caso di aggiungere che di tutti questi passi sarà data notizia nei modi e nei tempi opportuni.

Non è superfluo ricordare che il problema ICI non riguarda esclusivamente le scuole, ma quasi tutte le attività gestite dagli Enti ecclesiastici con la formula, imposta dalla legge, dell’attività commerciale. L’assurdità alla quale è pervenuta la citata sentenza della Suprema Corte sta nel fatto che se un’attività di carattere <commerciale> è gestita da un ente non commerciale “ecclesiastico” è sottoposta all’ICI; se la stessa attività è gestita da un ente non commerciale “laico” essa gode dell’esenzione ICI in forza della stessa fonte normativa, il Dlgs n. 504/1992. Non ci vuole molto ad intravedere una forma di negazione, quanto illegittima, discriminazione nei confronti dei nostri Enti. L’impatto economico a carico degli Istituti sarebbe immenso, sia per le dimensioni degli immobili in questione, sia per la retroattività dei provvedimenti di accertamento.

E in attesa che sulla questione si faccia chiarezza, non resta che proporre ricorso alle competenti Commissioni Tributarie, auspicando che un barlume di luce e di giustizia possa inondare il nostro Legislatore.

P. Francesco Ciccimarra

SCUOLA STATALE E SCUOLA PARITARIA

NEL SISTEMA PUBBLICO DELL'ISTRUZIONE

Mariolina Moioli

I principi e gli obiettivi del nuovo ordinamento scolastico, secondo quanto prevede la riforma Moratti, sono il punto di partenza delle osservazioni che si andranno a fare¹.

E' chiaro che il cambiamento istituzionale che ridisegna l'assetto del nostro Paese da un punto di vista federale coinvolge anche la scuola. Quindi, seppure non avessimo voluto rivedere in termine di sistema tutto l'impianto scolastico, da un punto di vista delle competenze avremmo dovuto ridisegnarlo, poiché già nella Costituzione è scritto che la formazione professionale è di competenza delle Regioni. Di fatto, questo principio non si è mai realizzato, dato che lo Stato ha avvocato a sé, in termine di monopolio, tutto il percorso di istruzione e di formazione.

Infatti, gli istituti professionali sono, oggi, dello Stato. Alle Regioni ed

al privato sociale è rimasta soltanto la cosiddetta "formazione professionale", la quale non è considerata scuola vera e propria, ma è il residuo di coloro che in qualche modo vengono espulsi dal sistema scolastico, con una connotazione culturale assolutamente negativa, per cui i più bravi vanno al Classico, quelli un passo sotto allo Scientifico, quelli che non sono portati né per l'uno né per l'altro puntano verso gli Istituti Tecnici e, ancora peggio, verso gli Istituti Professionali.

Da ultimo, sulla base del giudizio orientativo posto alla fine della scuola media, si consiglia un corso di formazione professionale, tanto per non essere costretti a dover disilludere la famiglia dell'alunno che alla fine di un corso scolastico ha accumulato carenze tali da non permettergli di frequentare qualsivoglia indirizzo scolastico.

Compito del sistema italiano è armonizzarsi all'Europa, che impone a questo Paese alcune correzioni.

Dispersione scolastica

Il primo punto da correggere è indubbiamente la riduzione dell'abban-

¹ Relazione tenuta al Convegno Nazionale di Studio dal titolo: "Gli Enti Ecclesiastici e le grandi riforme legislative: scuola-assistenza-lavoro-fisco", organizzato da AGIDAE, svoltosi a Roma dal 23 al 25 aprile 2004, presso la Pontificia Università Urbaniana.

dono scolastico. Esaminando i dati, oggi si nota che su 100 ragazzi, 26 non hanno un diploma, non raggiungendo il successo scolastico. La media europea è del 19%. Poiché l'accordo tra gli Stati dell'Unione ha stabilito che entro il 2010 va dimezzata la dispersione scolastica europea, bisogna portarsi dal 19 al 10%; certamente l'Italia non potrà raggiungere questo obiettivo.

Diventare europei significa garantire successo scolastico ad un maggior numero di studenti.

L'efficacia dell'apprendimento

Una seconda questione va posta sull'apprendimento dei ragazzi italiani, i quali, sulla base delle rilevazioni dell'OXE - che ha un ambito di misurazione non soltanto limitato all'Europa ma ben più ampio (30 Paesi) -, si collocano, per quanto riguarda lo studio della matematica, della lingua e delle scienze, tra il 20° ed il 26° posto, a fronte di un'offerta scolastica che da un punto di vista quantitativo è certamente superiore rispetto ai restanti Paesi europei. Si tratta anche di qualità, poiché si va a scuola per raggiungere delle competenze.

Considerando il mondo della globalizzazione, non si parla di idea di scuola, ma di idea di *persona* che si ha di fronte, in quanto il progetto educativo rivolto al ragazzo non può coinvolgere educatori che agiscono indipendentemente, magari anche con messaggi contraddittori, in quanto ciò creerebbe fragilità, insicurezza psicologica.

La famiglia

E' da ricordare che, in primis, il compito educativo spetta alle famiglie, che purtroppo, delegano alla scuola, la quale, però, solo parzialmente ha assunto la consapevolezza del significato

del coinvolgimento anche delle famiglie al fine del raggiungimento del successo scolastico.

Paradossalmente, si può dire che si prosegue l'educazione iniziata dalle famiglie attraverso il momento privilegiato dell'educazione dei figli. Questa è l'affermazione di un diritto e, al tempo stesso, di un dovere.

La centralità della persona, il suo successo, si può ottenere soltanto con una forte interazione tra i soggetti che hanno il compito di educare, partendo dalla famiglia. La scuola è una *scuola autonoma*; è chiamata, quindi, a costruire il piano dell'offerta formativa non in solitudine, ma con il coinvolgimento dei soggetti sociali che hanno competenze e compiti riconosciuti dalla normativa vigente. La scuola, dunque, non solo deve istruire e formare, come cita la legge n. 53, ma ancora prima deve educare.

Si tratta della presa in carico della persona nella sua globalità, con attenzione non solo agli apprendimenti formali, come detta l'ordinamento europeo, ma anche a quelli non formali, dando così la possibilità di riportare nell'alveo educativo tutto ciò che interaggisce con il ragazzo al di fuori dell'ambito scolastico, in una società pluricentrica com'è la nostra.

E' un'idea di scuola non necessariamente nuova, perché vengono raccolte le migliori pratiche che nella scuola italiana da tempo già si stavano realizzando. Nel nostro sistema accade spesso che vengano rimesse pratiche didattiche ed educative importanti ai famosi progetti che incominciano, si svolgono in un certo arco di tempo e si concludono, affidati alla sensibilità e professionalità di insegnanti e dirigenti scolastici, in una interazione favorevole con il territorio. Capita, infatti, che nel

cambiamento del collegio docenti o delle situazioni all'interno di una scuola, il progetto venga abbandonato, perdendo la memoria di cose importanti che, invece, devono essere strutturali.

La qualità della scuola

E' un altro obiettivo previsto dal Ministro Moratti, quello di non affidare alla casualità la qualità della scuola, che, invece, va resa strutturale.

Dalla lettura dei piani di studio personalizzati e dalle indicazioni predisposte, ci si rende conto che, all'interno di questo impianto essenziale, si costruiscono, nel rispetto dell'autonomia della scuola, i piani concreti dell'offerta formativa.

E' una cultura per certi aspetti nuova. E' chiaro che, di fronte ai cambiamenti, l'atteggiamento umano sia quello di resistere, poiché il mutamento comporta un sentimento di paura, ma è indispensabile procedere in questa direzione, volendo raggiungere l'obiettivo del successo educativo e formativo del ragazzo.

La valutazione delle scuole

Un'altra innovazione è quella della valutazione. In Italia, la cultura del controllo e del giudizio della scuola non è prevista, anche se la necessità è forte. Di fatto, sta per essere varato un decreto delegato che attua il piano di valutazione delle scuole, così come sta per essere predisposto quello del diritto-dovere.

Altro punto focale da considerare è proprio quest'ultimo.

Il nuovo percorso

Con la legge precedente si dava importanza al fatto che il ragazzo frequentasse la scuola fino ai quindici anni, senza indagare sulla sua prepara-

zione e sui suoi esiti. L'anno in più frequentato dagli alunni, oltre a non essere valutato, ha avuto un risvolto negativo sugli stessi. Infatti, a chi avesse potuto seguire un corso di formazione professionale ai fini dello svolgimento di un'attività lavorativa è stata negata tale possibilità, avendo dovuto frequentare un anno in più senza, peraltro, aver potuto arricchire di tanto il proprio bagaglio culturale.

Quanto sopra è stato superato dalla Riforma Moratti, che definisce un periodo nuovo per il diritto-dovere: 12 anni. E comunque il raggiungimento di una qualifica, perché il percorso di istruzione e formazione deve in ogni caso concludersi con un risultato, quello che il ragazzo è in grado di raggiungere. L'inizio della scuola d'infanzia è, dunque, a tre anni. La possibilità dell'anticipo è un servizio disponibile a tutti, ponendo l'attenzione sui criteri da adottare in caso di bambini di diversa età.

L'effetto positivo di tale anticipo è basato sulla riforma stessa, in quanto non si tratta più di una scuola dell'infanzia dall'aspetto giocoso, bensì di un primo terreno di apprendimento indirizzato, valutato ogni due anni, per rispettare i ritmi di crescita di questa età con l'ultimo anno attento ad un avvio disciplinare.

Così come per la scuola media, l'ultimo anno dev'essere di indirizzo per l'alunno affinché sappia coscientemente scegliere per un liceo o per un corso di formazione professionale. In ciò consiste la novità della riforma.

Se guardassimo l'impianto della scuola così com'è oggi, l'idea che possiamo farci di questo salto di qualità e di questo cambiamento si accompagna alla paura di non riuscire, avendo in mente quella famosa formazione professionale

tanto vituperata.

Con questo percorso della formazione professionale, si ha in mente di dare in modo trasversale a tutti gli studenti che frequentano i diversi indirizzi scolastici la possibilità di apprendere quegli insegnamenti essenziali che possono essere successivamente spesi affinché si realizzi una pari dignità tra i diversi percorsi. Intanto, la sperimentazione, che sta avvenendo da alcuni anni d'intesa tra il Ministero e le Regioni, ha già elevato il livello di una formazione professionale che effettivamente si limitava all'apprendimento di un mestiere. Il rifiuto della cultura dell'istruzione della formazione professionale ha molto danneggiato questo impianto, che è basato sull'*essere*, sul *saper essere*, sul *sapere* e sul *saper fare*. Ora c'è una forte rivalutazione del *saper fare*, che non è ripetitivo, ma creativo, riflessivo. Attraverso la sperimentazione si è ottenuto l'innalzamento dei livelli delle competenze di base essenziali, talvolta passate in secondo ordine, non escludendo anche il mondo cattolico, mettendo alla prova il modello perché venisse costruito nel rispetto delle diverse realtà regionali: gli apprendimenti essenziali sono uguali per tutti.

Perché ciò sia garantito, il Ministero dell'Istruzione indica gli apprendimenti essenziali uguali per tutti affinché il ragazzo possa realmente, qualora lo desideri, passare da un canale all'altro, come già accaduto in Trentino (un passaggio dalla formazione professionale ad un liceo professionale).

Certo è che se uno studente, avendo intrapreso la strada del liceo, non si trovi a proprio agio o abbia delle difficoltà, la scuola costruisce per lui un progetto personalizzato assistito, non abbandonandolo a sé (con esami priva-

tistici).

La sfida

Questa è una sfida che abbisogna di essere fortemente sostenuta e che richiede un cambiamento culturale della scuola di oggi attraverso la formazione.

Alcune realtà europee già si muovono in questa direzione, avendo al loro interno licei, istituti tecnici, formazione professionale; noi non partiremmo da zero, ma da queste esperienze consolidate, monitorate, che possono essere un riferimento.

Altro punto importante: i trattati europei non prevedono un modello di percorso scolastico degli alunni, in quanto ciascun Paese ha il proprio e ognuno ne è geloso, avendo alle spalle una storia ed una cultura rispecchianti i bisogni dei propri ragazzi. Oggi, però, si tende all'armonizzazione. La Commissione Europea, valutando le riforme italiane, ha dato una valutazione ottima a quella della scuola.

E' evidente che quest'ultima, per andare avanti, ha bisogno di una serie di strumenti, tenendo conto delle risorse a disposizione e del processo positivo di gradualità: il Ministero è disponibile a misurarsi con gli esiti dei percorsi che si stanno facendo in via sperimentale per correggere il tiro. Nessuno conosce la verità, ma la si può costruire insieme se gli obiettivi sono gli stessi e cioè quelli del successo educativo-scolastico dei ragazzi.

La riforma della scuola ha come obiettivo quello di costruire persone libere, responsabili e capaci di scegliere, cercando di aiutarle ad affrontare le difficoltà che incontreranno nella vita e, al contempo, di costruire anche dei cittadini, capaci di essere *risorsa* all'interno della comunità. Lo Stato e le isti-

tuzioni, soli, non riusciranno mai in questo intento, non esistendo la risposta ai bisogni dell'uomo, perché è l'uomo stesso che risponde ai propri bisogni; poi, in un secondo momento, le istituzioni fanno la loro parte.

Costruire persone responsabili significa anche costruire cittadini che sentano la cosa pubblica come *appartenente a ciascuno* in termini fondamentali ed essenziali. Tale sentimento, venendo oggi sempre meno, rende urgente affrontare a livello europeo il tema dei valori che si traducono in comportamenti.

L'educazione dev'essere basata sul rispetto di sé, della propria vita, degli altri, delle regole; ecco, quindi, il tema della solidarietà come educazione al volontariato.

Nel processo educativo, aiutare gli altri può arricchire maggiormente se stessi.

Le opzionalità comprese tra le 3 e le 6 ore, previste dalla riforma, sono

un utilizzo della stessa che per le famiglie è facoltativo, mentre è obbligatorio per la scuola. E' necessario lavorare in simbiosi con i genitori che propongono, espongono le esigenze e fanno proposte, alla base delle quali ci sono i ragazzi con i loro bisogni.

L'intervento può essere mirato a coltivare delle eccellenze o colmare delle carenze, all'approfondimento disciplinare, dando un piano dell'offerta formativa diverso dall'altro.

Il bambino dev'essere il centro dell'attività formativa. Se si perde di vista questo obiettivo, i risultati psicologici non potranno che essere negativi. Prevedere l'affiancamento di un tutor coadiuvato dalla famiglia, che partecipi attivamente all'attività scolastica, non può che essere una combinazione positiva.

QUOTE ASSOCIATIVE 2005

Il Consiglio Direttivo AGIDAE, nella riunione dell'11/12/2004, ha deliberato di lasciare inalterati gli importi delle quote associative, che risultano, pertanto, i seguenti:

Istituti	€ 250,00
Economi	€ 120,00
Consulenti	€ 480,00

I MOTIVI DI UNA RIFORMA

NEL SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO

Dr. Giuseppe Maffeo

I motivi della riforma “Moratti”

Non si può comprendere la riforma in atto nella scuola italiana senza tenere ben presente il processo d'integrazione degli Stati nel quadro dell'Unione Europea.

Sin dalla stipula del Trattato istitutivo delle Comunità Europee (Roma - 1957), si è attivato un cammino di cooperazione tra gli Stati aderenti teso ad avvicinare le reciproche legislazioni. Dapprima in ambito economico, ma successivamente il processo d'integrazione si è esteso a gran parte dell'ordinamento giuridico nazionale, sino ad innervarsi in profondità in tutta la società europea.

Nel percorso di unione, relativamente breve, va segnalato un momento fondamentale: la sottoscrizione, sotto la Presidenza “Delors”, dell'**Atto Unico Europeo**. Questo accordo fra gli Stati continentali, intervenuto nel 1986, definisce la scaletta per l'attuazione, a partire dal 1992, del Mercato Comune Europeo, basato sulle quattro libertà fondamentali: libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali.

La scelta fatta nel 1986 ha determinato una serie di “reazioni” politiche, economiche e sociali che hanno portato nel 1992 non solo alla nascita della grande area di libero scambio in Europa, ma alla progettazione ed attuazione dell'euro, al rafforzamento della cooperazione in ambiti strategici come la politica economica e finanziaria, la concorrenza, la difesa comune e la politica estera, gli affari interni.

Lo sviluppo della cooperazione europea in settori così importanti non poteva che investire ulteriori ambiti come la sanità, la ricerca scientifica e tecnologica ... e, non da ultima, l'educazione.

In altri termini, la creazione di uno spazio di cooperazione tra gli Stati ha innescato un meccanismo di avvicinamento “delle diversità” esistenti nelle singole Nazioni al fine di omogeneizzarle e permettere in tal modo il “dialogo transnazionale”. Si pensi al caso della disparità delle aliquote fiscali tra le diverse Nazioni che può comportare, nel contesto del mercato unico, distorsioni alla libera concorrenza. Oppure al riconoscimento dei titoli di studio e professionali: a quali condizioni un

infermiere, utilizzando la libertà di spostamento dei lavoratori nell'Unione Europea, può svolgere la sua professione in un altro Stato membro?

L'avvicinamento delle legislazioni nazionali nel processo d'integrazione europea non è sufficiente a spiegare la profondità della riforma scolastica. L'altro punto fondamentale è l'esigenza di superare un handicap unanimemente riconosciuto al nostro sistema scolastico: lo scollamento tra sistema educativo e mondo del lavoro. Lo scollamento è divenuto tanto più evidente quanto più si è affermato il Mercato Comune Europeo. Quanto più la concorrenza si afferma in un'area in cui la libertà di scambio è molto spinta, tanto più le inefficienze dei differenti settori tendono ad emergere. In un'economia molto integrata a livello continentale è importante che ciascun Paese si presenti al capezzale del Mercato Unico con le carte in regola, cioè con un sistema economico e sociale efficiente. Uno degli elementi, e secondo alcuni il più importante, che contribuisce in maniera determinante allo sviluppo ed alla crescita civile, economica e sociale di uno Stato o di un insieme di Stati è il sistema educativo. Non è un caso che l'Unione Europea faccia perno proprio sul miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione dei Paesi membri per creare entro il 2010 l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica a livello mondiale¹.

Il nuovo sistema di istruzione e formazione

I principi ispiratori del cambiamento in atto nella scuola italiana sono dunque i due aspetti appena accennati, peraltro molto interdipendenti: l'integrazione europea e il collegamento del sistema educativo con quello produttivo.

E' difficile dire ad oggi se la riforma del sistema educativo italiano, scritta a più mani dalle diverse coalizioni che si sono succedute alla guida del Paese, sia in grado di far fronte alle sfide suddette. Va tuttavia riconosciuto che il quadro ordinamentale che sta emergendo è molto ambizioso, seppure nodi significativi restano tuttora irrisolti².

La legge 53/2003 detta le regole generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle

¹ Ciò va sotto il nome di "strategia di Lisbona", la città lusitana che nel marzo del 2000 ospitò il Consiglio europeo, l'istituzione dell'Unione Europea formata dai capi di Stato e di governo dei Paesi membri. Due anni dopo, il Consiglio Europeo di Barcellona ha ripreso le Conclusioni di Lisbona ed ha fissato l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione della UE un punto di riferimento di qualità a livello mondiale. Il programma di lavoro approvato a Barcellona trova i suoi spunti nella Dichiarazione di Bologna del 1999, nella quale i ministri dell'istruzione hanno avviato "il processo di Bologna" al fine di realizzare la convergenza generale delle strutture dei vari sistemi di istruzione e formazione mediante riforme volontarie fondate su principi comuni e obiettivi concordati.

² I punti che si possono citare sono purtroppo ancora numerosi: dai rischi di frantumazione del sistema derivante dalle *competenze concorrenti* dei vari soggetti istituzionali coinvolti (Stato, Regioni, Province, Comuni, Istituzioni scolastiche e formative), alla questione dell'accertamento e del riconoscimento dei crediti formativi, alla omogeneità delle qualifiche professionali e dei relativi programmi di studio, agli aspetti della formazione iniziale degli insegnanti.

prestazioni in materia di istruzione professionale e articola il sistema educativo in:

- 1) scuola dell'infanzia, di durata triennale;
- 2) primo ciclo dell'istruzione, costituito:
 - 2.1) dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, articolati in un primo anno, finalizzato al raggiungimento delle strumentalità di base e in due periodi didattici biennali,
 - 2.2) dalla secondaria di primo grado, della durata di tre anni, articolati in un biennio e in un terzo anno che completa il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo;
- 3) secondo ciclo costituito:
 - 3.1) dal sistema dei licei, che comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e tecnologico³. Essi si articolano in diversi indirizzi per corrispondere ai differenti bisogni formativi. La durata è quinquennale, articolata in due periodi biennali ed in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I licei si concludono con un esame di Stato;
 - 3.2) dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale, i cui percorsi realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione (*lep*) stabiliti su base nazionale. Le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea⁴, sono definiti con apposito regolamento. Il sistema dell'istruzione e della formazione professionale viene così a configurarsi come sistema nel sistema, articolato in due ambiti:
 - 3.2.1) percorsi di formazione professionale in attuazione dell'Accordo-quadro del 19/6/2003 tra i Ministeri dell'Istruzione e del Lavoro, da un lato, e le Regioni, dall'altro, di durata triennale, al termine dei quali è rilasciata una qualifica riconosciuta su tutto il territorio nazionale. Tali percorsi consentono di assolvere al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

³ Il liceo tecnologico, secondo quanto indicato nello schema di decreto legislativo sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione professionale fatto circolare dal MIUR, verrebbe a comprendere, nei suoi differenti indirizzi, gli attuali istituti tecnici industriali (geometri, periti agrari, etc.). La questione che si pone, però, è il riconoscimento del titolo professionale che la frequenza degli istituti tecnici attualmente garantisce, anche al fine dell'iscrizione agli albi professionali.

⁴ In proposito vedi il paragrafo successivo *Il sistema europeo per il trasferimento dei crediti*.

- 3.2.2) percorsi quadriennali che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale (ex istituti professionali di Stato).

Al termine del liceo si sostiene l'esame di Stato. Dopo l'esame di Stato, lo studente può completare la propria formazione optando:

- a) per l'università (laurea triennale, poi laurea specialistica);
- b) per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- c) per la formazione tecnica superiore (FIS).

Al termine del canale professionale, di quattro anni, si può accedere direttamente alla FIS o all'università; in questo caso, però, solo dopo aver sostenuto l'esame di Stato e previa frequenza di un anno integrativo.

Un'ulteriore novità della riforma è la disciplina dell'alternanza scuola-lavoro come modalità di frequenza del secondo ciclo, sia nei licei che nell'istruzione professionale. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno d'età hanno la possibilità di frequentare il secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro presso imprese ed enti *non profit*. Tale formazione dovrà essere realizzata sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa sulla base di apposita convenzione. In questo quadro il sistema dell'istruzione e della formazione viene ad integrare al proprio interno anche l'offerta formativa dell'apprendistato, riconosciuto come canale nel quale può essere assolto il diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione. Nella riforma del sistema educativo vanno rilevati i presupposti tesi a ridisegnare l'istituto dell'apprendistato⁵, che il legislatore ha declinato in tre ipotesi:

- I) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- II) apprendistato professionalizzante, per l'acquisizione di una qualifica;
- III) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Anche per l'apprendista viene prevista la possibilità del passaggio tra i diversi indirizzi e canali dell'istruzione e della formazione professionale, che deve essere non solo garantita, ma anche accompagnata.

⁵ L'operatività del nuovo apprendistato è subordinata all'intervento normativo delle Regioni, che con il coinvolgimento dei Ministri competenti e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei sindacati, dovranno disciplinare i profili formativi delle tre nuove forme che esso può assumere.

Il sistema europeo per il trasferimento dei crediti ⁶

Il riconoscimento degli studi effettuati e dei titoli conseguiti è una condizione preliminare alla creazione di uno spazio europeo aperto in materia di istruzione e formazione, dove studenti e insegnanti possano circolare senza ostacoli. E' per questo che l'Unione Europea, prendendo spunto dalle classificazioni internazionali tipo dell'istruzione elaborate dall'UNESCO per ottenere sin dagli anni '50 dati statistici comparabili sulle scuole dei vari Paesi, ha dapprima adottato una decisione sulla corrispondenza delle qualifiche professionali tra gli Stati membri delle Comunità Europee (1985) e poi introdotto il sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS - *European Credit Transfer System*) (1989/90). L'ECTS, pensato inizialmente per il trasferimento dei crediti accademici ma poi applicato anche all'istruzione non universitaria, mira alla trasparenza delle qualifiche e delle competenze sul mercato del lavoro. Per ora l'adesione all'ECTS non implica il riconoscimento giuridico delle qualifiche. Tale sistema è operativo o in fase di introduzione in tutti i Paesi membri della UE, eccetto che in Lussemburgo ed in Portogallo.

Lo schema europeo dei livelli professionali (codifica ECTS) è così articolato:

Livello 1	Attività che permette principalmente l'esecuzione di un lavoro relativamente semplice, con conoscenze e capacità pratiche molto limitate.
Livello 2	Attività che prevede l'utilizzo di strumenti e tecniche, consistente in un lavoro esecutivo, che può essere autonomo nei limiti delle tecniche ad esso inerenti.
Livello 3	Lavoro tecnico, che può comportare gradi di autonomia e responsabilità rispetto ad attività di programmazione o coordinamento.
Livello 4	Attività professionale con rilevanti competenze tecnico/scientifiche e/o livelli significativi di responsabilità e autonomia nelle attività di programmazione, amministrazione e gestione.
Livello 5	Attività professionale che prevede la padronanza dei fondamenti scientifici della professione e di tecniche complesse nell'ambito di una varietà di contesti ampia e spesso non predicibile. Si tratta di un'attività professionale che comporta una larga autonomia e frequentemente una significativa responsabilità rispetto al lavoro svolto da altri e alla distribuzione di risorse significative, così come la responsabilità personale per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione.

Non è un caso che le Regioni facciano riferimento alla codifica ECTS nella classificazione delle qualifiche e dei titoli rilasciati dal sistema dell'istruzione e della formazione. La Regione Lombardia, in attuazione del nuovo quadro della distribuzione delle competenze tra i diversi livelli di governo, nelle sue "Indicazioni regionali per i Piani di Studio Personalizzati degli istituti dell'istruzione e forma-

⁶ Sulla trasparenza delle qualifiche, vedi anche la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)", COM (2003)796 definitivo.

zione professionale”, propone la seguente *Tabella riassuntiva delle qualifiche e dei titoli rilasciati dal sistema dell’istruzione e formazione professionale*, che riteniamo utile riportare per intero:

Qualifica professionale	
Specificazione	Al livello della figura qualificata, la persona, in possesso di una solida cultura di base, è in grado di sviluppare competenze operative di processo, sapendo utilizzare in autonomia le tecniche e le metodologie previste.
Livello	Corrisponde al II livello europeo (codifica ECTS).
Articolazioni	La qualifica prevista si riferisce alla comunità professionale (es.: operatore meccanico), connessa alla necessità di formare un operatore dotato di competenze operative a largo spettro, che può articolarsi in riferimento ad una figura professionale riferita a specifici processi (es.: operatore meccanico - addetto alle macchine utensili) in relazione alle necessità di una o più imprese.
Durata	La durata prevista è di tre anni formativi.
Percorsi	I percorsi iniziano in riferimento alla comunità professionale e si distinguono via via a seconda dell’articolazione della qualifica professionale. E’ quindi possibile nello stesso percorso prevedere più opzioni.
Valore	Il titolo ha valore di accesso al quarto anno al fine di acquisire il diploma professionale, oppure a corsi diversi di specializzazione professionale.
Diploma professionale	
Specificazione	Si riferisce alla figura del tecnico, ovvero una persona, dotata di una buona cultura tecnica, in grado d’intervenire nei processi di lavoro con competenze di programmazione, verifica e coordinamento, sapendo assumere gradi soddisfacenti di autonomia e responsabilità.
Livello	Corrisponde al III livello europeo.
Articolazioni	Il diploma si riferisce alla comunità professionale (es.: tecnico meccanico), prevedendo un adattamento delle competenze attese in relazione alle necessità delle imprese del settore di riferimento.
Durata	La durata prevista è quadriennale.
Percorsi	Si può prevedere a percorso unico strutturato, oppure a cammino progressivo, con un anno d’istruzione e formazione professionale oltre la qualifica.
Valore	Ha valore di accesso al percorso educativo per l’acquisizione dei diplomi professionali superiori, oppure a corsi diversi di specializzazione professionale. Inoltre, consente l’accesso all’anno integrativo per l’iscrizione a percorsi universitari omogenei.
Diploma professionale superiore	
Specificazione	Si riferisce alla figura del quadro o dell’esperto, ovvero una persona, dotata di una cultura superiore, in grado di svolgere un’attività professionale con rilevanti competenze tecnico/scientifiche e/o livelli significativi di responsabilità e autonomia nelle attività di programmazione, amministrazione e gestione.

Livello	Corrisponde al IV livello europeo.
Articolazioni	Il diploma professionale superiore è relativo all'ambito/tecnologia cui la figura si riferisce (es.: esperto di programmazione CAD-CAM), prevedendo un adattamento in relazione alle necessità delle imprese del settore di riferimento.
Durata	La durata prevista varia da 1 a 3 anni oltre il diploma professionale; tale durata può essere prevista a filiera oppure a bando, a seconda dei profili professionali terminali che s'intendono promuovere.
Percorsi	Si tratta dello sbocco di un percorso successivo al diploma di formazione.
Valore	Ha valore di credito formativo per l'accesso a percorsi universitari omogenei.
Specializzazione professionale	
Specificazione	Si tratta di una figura qualificata o in possesso di diploma professionale anche superiore che approfondisce un aspetto specifico della propria preparazione, in modo da poter svolgere compiti in forma specialistica in un'area determinata.
Livello	Corrisponde al II/III/IV livello europeo.
Articolazioni	Le specializzazioni si definiscono in rapporto alle caratteristiche del processo di lavoro cui si riferiscono.
Durata	La durata prevista è molto flessibile: fra le 80 e le 900 ore.
Percorsi	La specializzazione è successiva alla qualifica professionale e ai diplomi professionali, nella prospettiva della formazione in ingresso, continua, ricorrente e in servizio.
Valore	Il titolo ha valore di credito formativo per l'acquisizione del titolo immediatamente superiore a quello posseduto.

Conclusioni

Da quanto detto, emerge tutta la complessità del tentativo di riformare un sistema educativo, quello ideato e voluto da Gentile, incentrato sull'acquisizione di pagelle e titoli e poco attento alla trasparenza e alla certificazione delle competenze effettivamente sottese al possesso di quei titoli. E' vero che la riforma "Gentile" ha accompagnato il Paese per tutti questi anni, che indubbiamente sono state stagioni, soprattutto dal dopoguerra in poi, di sviluppo e benessere diffuso come mai.

Tuttavia, i governi delle ultime legislature, sollecitati dalla varie componenti del corpo sociale e dal processo d'integrazione sovranazionale, hanno ritenuto lo schema "Gentile" non più adeguato al tipo di società odierna, postindustriale e ipertecnologica. Questo aspetto si evidenzia con chiarezza nel processo di riforma, laddove viene disegnato per ogni ciclo di studio il profilo "in uscita"; si definiscono, cioè, gli elementi distintivi educativi, culturali e professionali dell'allievo alla fine del ciclo di istruzione e/o formazione, che non risponde più all'obiettivo prevalente di "alfabetizzare lo studente", ma mira a formare una persona in grado di esercitare appieno il **diritto di cittadinanza**.

Quali saranno i risultati della riforma della scuola in atto? Nessuno può ancora prevederli. Sarà il futuro a dirlo, saranno le nuove classi dirigenti formate all'insegna della riforma "Moratti" a dimostrarlo.

GLI ASPETTI CONTRIBUTIVI

DEI NUOVI CONTRATTI DI LAVORO

Sr. Maria Ippolito

Attraverso la circolare 1° febbraio 2005, n. 18, l'INPS ha esaminato e regolamentato l'aspetto contributivo e pensionistico relativo alle figure contrattuali introdotte dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Alcune di esse non sono nuove per cui risultano già recepite dal vigente Contratto AGIDAE. Ciononostante, anche in queste il decreto apporta talune modifiche e/o integrazioni, che è bene rilevare. La circolare chiarisce di ciascun contratto l'aspetto contributivo e, conseguentemente, pensionistico.

Prima di arrivare alla disanima di ciascuna tipologia contrattuale, la circolare ricorda il diritto dei lavoratori alla contribuzione, la quale concorre alla formazione dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici.

1. Somministrazione di lavoro

Si tratta del “vecchio” contratto di *lavoro interinale*, riportato nel vigente CCNL AGIDAE-Scuola (art. 26) e nel CCNL AGIDAE Socio-Assistenziale (art. 23) che ha subito rilevanti modifiche normative.

Tale contratto è ora regolato dagli artt. 20-28 del decreto legislativo 276/2003. Le aziende somministratrici di lavoro, a seguito dell'autorizzazione concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono iscritte ad un particolare Albo; ad esse ci si può rivolgere per ottenere un lavoratore a tempo indeterminato o a tempo determinato. Tale lavoratore è dipendente dell'Agenzia di Somministrazione e svolge il proprio lavoro per l'utilizzatore.

Nel caso di rapporto a tempo indeterminato il lavoratore, nel periodo in cui è in attesa di essere utilizzato, ha diritto ad una indennità il cui importo non può essere inferiore a 350 euro mensili e la cui quota oraria si ottiene

dividendo tale cifra per 173. Nel periodo di utilizzazione, il lavoratore ha diritto alla retribuzione analoga a quella percepita dagli altri dipendenti dell'istituto-utilizzatore a parità di livello e di mansione.

Sull'indennità di disponibilità, come sulla retribuzione, si versano i contributi *anche in deroga alla vigente normativa sul minimale contributivo e perciò sul loro ammontare, anche se non raggiunge detto minimale.*

2. Lavoro ripartito

Anche questo contratto, regolato nel CCNL AGIDAE-Scuola all'art. 2, ha subito modifiche.

I due lavoratori, titolari di un contratto di lavoro dipendente, assumono in solido l'adempimento di un'obbligazione lavorativa. Il contratto specifica la percentuale d'impegno di ciascuno dei due lavoratori ma lascia loro la responsabilità di sostituirsi a vicenda. Il contratto, perciò, è assimilabile ad un contratto part-time sia ai fini retributivi che a quelli delle prestazioni di indennità di malattia, dell'assicurazione generale obbligatoria in tutti i suoi aspetti.

Il calcolo dei contributi verrà effettuato mese per mese salvo conguaglio a fine anno. L'ammontare della contribuzione seguirà la normativa dei contratti part-time.

(omissis...)

3. Lavoro intermittente (Lavoro a chiamata)

L'argomento è stato trattato dall'Avv. Armando Montemaranò in *Documenti Agidae* n. 11-12/2004. In questa sede si prenderanno in considerazione gli aspetti previdenziali, presenti nella citata circolare INPS 1° febbraio 2005, n. 18.

L'indennità di disponibilità da corrispondere al lavoratore che s'impegna a rispondere alla chiamata, è determinata dal 20% della retribuzione mensile prevista dal CCNL vigente, comprensiva dei ratei di tredicesima e di ferie. Sull'indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro **effettivo ammontare**, *in deroga alla normativa sui minimali contributivi*. L'indennità di disponibilità concorre alla formazione dell'anzianità contributiva e della retribuzione imponibile ai fini pensionistici. Tale indennità, percepita soltanto quando il lavoratore, pur essendosi impegnato a rispondere, non viene comunque chiamato, determina il montante contributivo individuale da utilizzare ai fini pensionistici e si somma alle retribuzioni percepite nei periodi effettivamente lavorati.

4. Lavoro a progetto

Si differenzia dal co.co.co. (*collaborazione coordinata e continuativa*) perché, anche al di fuori del vincolo di subordinazione, devono essere rispettati sia il progetto del committente, sia il coordinamento con l'organizzazione dello stesso.

E' un contratto che non ha trovato tuttora uno spazio definito nel nostro CCNL, trattandosi di una tipologia contrattuale *diversa da quella del lavoro subordinato*. In via generale, però, nel nuovo scenario dell'autonomia didattica, non è da escludere, per casi ben determinati, l'applicabilità dello stesso, con la dovuta attenzione alla puntuale osservanza del dettato normativo, sia in materia retributiva sia, soprattutto, in ordine al rispetto della *natura concreta* del rapporto che si instaura e che non può in nessun caso scambiare un rapporto dipendente con un rapporto autonomo a progetto.

A fini puramente informativi sull'aspetto contributivo, si ricorda che in base alla circolare qui commentata, i lavoratori a progetto devono essere iscritti all'INPS presso l'apposita *gestione separata*.

5. Lavoro occasionale

E' prestato per una durata annuale non superiore a trenta giorni presso lo stesso committente o per un compenso non superiore a euro 5000. Se si tratta di un rapporto di collaborazione (art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR), il collaboratore è iscritto alla gestione separata dell'INPS.

6. Lavoro accessorio

Molto diverso dal caso precedente questo contratto, regolato dall'art. 70 del decreto legislativo 276/2003, modificato dal decreto 251/2004, art 16. Si tratta di attività meramente occasionali rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.

La durata del rapporto non può superare:

- ❖ trenta giorni nell'anno, *anche se svolti a favore di più beneficiari*,
- ❖ il compenso massimo di euro 5000.

La regolamentazione di tale contratto, sia per l'aspetto retributivo che per quello contributivo, è demandata alle Agenzie a ciò preposte dal Ministero del Lavoro, presso le quali i soggetti interessati (datori di lavoro) devono acquistare i *buoni* per le prestazioni di lavoro accessorio.

INFORTUNIO SUL LAVORO

NORME E PRASSI

Sr. Emanuela Brambilla

L'infortunio sul lavoro nelle nostre strutture scolastiche è un evento abbastanza raro, mentre è più familiare nelle strutture socio-assistenziali, ma spesso la prassi da seguire è poco nota. Questi pochi appunti, vogliono essere un modesto contributo operativo sulle procedure da seguire in caso di infortunio.

La materia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è regolata dal DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, comunemente denominato Testo Unico dell'INAIL. Lasciandoci guidare da questa norma e dalle sue modifiche, vediamo l'iter in caso di infortunio:

- al verificarsi dell'incidente, anche lieve (art. 52 T.U.), il lavoratore va inviato/accompagnato dal medico o al pronto soccorso con la richiesta di primo certificato medico;
- occorre, quindi, registrare l'evento sul libro infortuni, vidimato dall'INAIL al momento dell'apertura della posizione assicurativa dell'azienda (artt. 12 – 20 – 21 T.U.);
- se la prognosi per la guarigione è superiore a tre giorni occorre stendere denuncia di infortunio su apposita modulistica INAIL ed inviarla entro 48 ore alla sede competente che è quella di residenza del lavoratore, tuttavia si può presentare denuncia anche alla sede competente per ubicazione azienda (art. 53 T.U.);
- copia della denuncia di infortunio va altresì inviata all'autorità locale di pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri) o, ove non ci fosse, al Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto l'infortunio (art. 54 T.U.).

In caso di decesso del lavoratore a seguito di infortunio, i termini per le de-

nunce all'INAIL e all'autorità di pubblica sicurezza sono ridotti a 24 ore.

L'indennizzo, da parte dell'INAIL, dell'inabilità temporanea per infortunio sul lavoro è disciplinato dall'art. 68 del sopra citato Testo Unico.

La prestazione è effettuata direttamente dall'INAIL a favore del lavoratore infortunato nella misura del:

- ❖ 60% per il periodo compreso tra il 4° e il 90° giorno di infortunio,
- ❖ 75% per i giorni dal 91° alla guarigione.

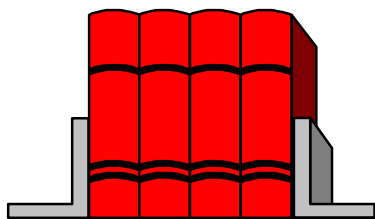
Il comma 3 dell'articolo citato specifica che *“Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni”*, ma l'esperienza di 40 anni di applicazione del Testo Unico, ci ha insegnato che i tempi di indennizzo sono talvolta biblici (anche se, ad onor del vero, ultimamente si sono alquanto ridotti), con evidente disagio economico del lavoratore infortunato. Per questo motivo, si è andata consolidando, nella quasi totalità dei nostri Istituti, la prassi di anticipare l'indennità di inabilità temporanea, facendosi rimborsare dal lavoratore l'importo erogato a suo favore dall'INAIL, al momento della liquidazione dello stesso.

Il meccanismo, salvi rari casi di dipendenti “furbi”, ha funzionato con reciproca soddisfazione e senza grossi problemi, fintanto che, nel 1998, anche l'INAIL è divenuto sostituto d'imposta. A partire da tale data, pertanto, l'Ente previdenziale, al momento della liquidazione dell'indennità temporanea di inabilità, trattiene e versa per conto del lavoratore le ritenute fiscali (IRPEF) sull'indennizzo erogato, emettendo idonea certificazione delle ritenute operate ai fini della dichiarazione fiscale.

Il datore di lavoro si trova, quindi, nella condizione di dover conguagliare la trattenuta IRPEF già effettuata sulle somme erogate dall'INAIL oppure può percorrere il percorso previsto dall'art. 70 del succitato T.U., che prevede il pagamento dell'indennità temporanea di inabilità direttamente da parte del datore di lavoro con successivo rimborso dell'INAIL all'azienda.

Questa seconda ipotesi è di gran lunga la più lineare e non comporta gravi adempimenti burocratici; infatti, basta presentare istanza all'INAIL di competenza, tramite modello reperibile anche sul sito internet www.inail.it (modulistica – istanza art. 70 T.U., a scelta in formato PDF o Excel) e ricordarsi di barrare la casella “ex art. 70” prevista come modalità di pagamento nella denuncia di infortunio¹.

¹ Sul sito INAIL è reperibile tutta la modulistica necessaria per gli adempimenti del datore di lavoro, oltre alla normativa e ad informazioni utili per una corretta gestione dell'assicurazione del personale.



SCAFFALE

**COMPENDIO
DELLA
DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA**

Proseguiamo la pubblicazione dell'estratto dal "Compendio della dottrina Sociale della Chiesa", edito dalla Libreria Editrice Vaticana.

CAPITOLO SESTO

IL LAVORO UMANO

III. LA DIGNITA' DEL LAVORO

a) La dimensione soggettiva e oggettiva del lavoro

270 *Il lavoro umano ha una duplice dimensione: oggettiva e soggettiva. In senso oggettivo è l'insieme di attività, risorse, strumenti e tecniche di cui l'uomo si serve per produrre, per dominare la terra, secondo le parole del Libro della Genesi. Il lavoro in senso soggettivo è l'agire dell'uomo in quanto essere dinamico, capace di compiere varie azioni che appartengono al processo del lavoro e che corrispondono alla sua vocazione personale: "L'uomo deve soggiogare la terra, la deve dominare, perché come "immagine di Dio" è una persona, cioè un essere soggettivo capace di agire in modo programmato e razionale, capace di decidere di sé e tendente a realizzare se stesso. Come persona, l'uomo è quindi soggetto del lavoro".*¹

Il lavoro in senso oggettivo costituisce l'aspetto contingente dell'attività dell'uomo, che varia incessantemente nelle sue modalità con il mutare delle condizioni tecniche, culturali, sociali e politiche. In senso soggettivo si configura, invece, come la sua dimensione stabile, perché non dipende da quel che l'uomo realizza concretamente né dal genere di attività che esercita, ma solo ed esclusivamente dalla sua dignità di essere personale. La distinzione è decisiva sia per comprendere qual'è il fondamento ultimo del valore e della dignità del lavoro, sia in ordine al problema di un'organizzazione dei sistemi economici e sociali rispettosa dei diritti dell'uomo.

271 *La soggettività conferisce al lavoro la sua peculiare dignità, che impedisce di considerarlo come una semplice merce o un elemento impersonale dell'organizzazione produttiva. Il lavoro, indipendentemente dal suo minore o maggiore valore oggettivo, è espressione essenziale della persona, è "actus personae". Qualsiasi forma di materialismo e di economicismo che tentasse di ridurre il lavoratore a mero strumento di produzione, a semplice forza-lavoro, a valore esclusivamente materiale, finirebbe per snaturare irrimediabilmente l'essenza del lavoro, privandolo della sua finalità più nobile e profondamente umana. La persona è il metro della dignità del lavoro: "Non c'è, infatti, alcun dubbio che il lavoro umano abbia un suo valore etico, il quale senza mezzi termini e direttamente rimane legato al fatto che colui che lo compie è una persona".*²

¹ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 6: AAS 73 (1981) 589-590.

² GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 6: AAS 73 (1981) 590.

La dimensione soggettiva del lavoro deve avere la preminenza su quella oggettiva, perché è quella dell'uomo stesso che compie il lavoro, determinandone la qualità e il valore più alto. Se manca questa consapevolezza oppure non si vuole riconoscere questa verità, il lavoro perde il suo significato più vero e profondo: in questo caso, purtroppo frequente e diffuso, l'attività lavorativa e le stesse tecniche utilizzate diventano più importanti dell'uomo stesso e, da alleate, si trasformano in nemiche della sua dignità.

272 *Il lavoro umano non soltanto procede dalla persona, ma è anche essenzialmente ordinato e finalizzato ad essa.* Indipendentemente dal suo contenuto oggettivo, il lavoro deve essere orientato verso il soggetto che lo compie, perché lo scopo del lavoro, di qualunque lavoro, rimane sempre l'uomo. Anche se non può essere ignorata l'importanza della componente oggettiva del lavoro sotto il profilo della sua qualità, tale componente, tuttavia, va subordinata alla realizzazione dell'uomo, e quindi alla dimensione soggettiva, grazie alla quale è possibile affermare che *il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavoro* e che "lo scopo del lavoro, di qualunque lavoro eseguito dall'uomo – fosse pure il lavoro più "di servizio", più monotono, nella scala del comune modo di valutazione, addirittura più emarginante – rimane sempre l'uomo stesso".³

273 *Il lavoro umano possiede anche un'intrinseca dimensione sociale.* Il lavoro di un uomo, infatti, si intreccia naturalmente con quello di altri uomini: "Oggi più che mai lavorare è un *lavorare con gli altri* e un *lavorare per gli altri*: è un fare qualcosa per qualcuno".⁴ Anche i frutti del lavoro offrono occasione di scambi, di relazioni e d'incontro. Il lavoro, pertanto, non si può valutare giustamente se non si tiene conto della sua natura sociale: "giacché se non sussiste un corpo veramente sociale e organico, se un ordine sociale e giuridico non tutela l'esercizio del lavoro, se le varie parti, le une dipendenti dalle altre, non si collegano fra di loro e mutuamente non si compiono, se, quel che è di più, non si associano, quasi a formare una cosa sola, l'intelligenza, il capitale, il lavoro, l'umana attività non può produrre i suoi frutti, e quindi non si potrà valutare giustamente né retribuire adeguatamente, dove non si tenga conto della sua natura sociale e individuale".⁵

274 *Il lavoro è anche "un obbligo cioè un dovere dell'uomo".*⁶ L'uomo deve lavorare sia perché il Creatore gliel'ha ordinato, sia per rispondere alle esigenze di mantenimento e sviluppo della sua stessa umanità. Il lavoro si profila come obbligo morale in relazione al prossimo, che è in primo luogo la propria famiglia, ma anche la società, alla quale si appartiene, la Nazione, della quale si è figli o figlie, l'intera famiglia umana, di cui si è membri: siamo eredi del lavoro di generazioni e insieme artefici del futuro di tutti gli uomini che vivranno dopo di noi.

³ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 6: AAS 73 (1981) 592; cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2428.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Centesimus annus*, 31: AAS 83 (1991) 832.

⁵ PIO XI, Lett. Enc. *Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931) 200.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 16: AAS 73 (1981) 619.

275 *Il lavoro conferma la profonda identità dell'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio: "Diventando – mediante il suo lavoro – sempre di più padrone della terra, e confermando – ancora mediante il lavoro – il suo dominio sul mondo visibile, l'uomo, in ogni caso ed in ogni fase di questo processo, rimane sulla linea di quell'originaria disposizione del Creatore, la quale resta necessariamente e indissolubilmente legata al fatto che l'uomo è stato creato, come maschio e femmina, "a immagine di Dio".⁷ Ciò qualifica l'attività dell'uomo nell'universo: egli non ne è il padrone, ma il fiduciario, chiamato a riflettere nel proprio operare l'impronta di Colui del quale egli è immagine.*

b) I rapporti tra lavoro e capitale

276 *Il lavoro, per il suo carattere soggettivo o personale, è superiore ad ogni altro fattore di produzione: questo principio vale, in particolare, rispetto al capitale. Oggi, il termine "capitale" ha diverse accezioni: talvolta indica i mezzi materiali di produzione nell'impresa, talvolta le risorse finanziarie impegnate in un'iniziativa produttiva o anche in operazioni nei mercati borsistici. Si parla anche, in modo non del tutto appropriato, di "capitale umano", per significare le risorse umane, cioè gli uomini stessi, in quanto capaci di sforzo lavorativo, di conoscenza, di creatività, di intuizione delle esigenze dei propri simili, di intesa reciproca in quanto membri di un'organizzazione. Ci si riferisce al "capitale sociale" quando si vuole indicare la capacità di collaborazione di una collettività, frutto dell'investimento in legami fiduciari reciproci. Questa molteplicità di significati offre spunti ulteriori per riflettere su cosa possa significare, oggi, il rapporto tra lavoro e capitale.*

277 *La dottrina sociale ha affrontato i rapporti tra lavoro e capitale, mettendo in evidenza sia la priorità del primo sul secondo, sia la loro complementarità.*

Il lavoro ha una priorità intrinseca rispetto al capitale: "Questo principio riguarda direttamente il processo stesso di produzione, in rapporto al quale il lavoro è sempre una causa efficiente primaria, mentre il "capitale" essendo l'insieme dei mezzi di produzione, rimane solo uno strumento o la causa strumentale. Questo principio è verità evidente che risulta da tutta l'esperienza storica dell'uomo".⁸ Esso "appartiene al patrimonio stabile della dottrina della Chiesa".⁹

Tra lavoro e capitale ci deve essere complementarità: è la stessa logica intrinseca al processo produttivo a dimostrare la necessità della loro reciproca compenetrazione e l'urgenza di dare vita a sistemi economici nei quali l'antinomia tra lavoro e capitale venga superata.¹⁰ In tempi in cui, all'interno di un sistema economico meno complesso, il "capitale" e il "lavoro salariato" identificavano con una certa precisione non solo due fattori produttivi, ma anche e soprattutto due

⁷ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 4: AAS 73 (1981) 586.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 12: AAS 73 (1981) 606.

⁹ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 12: AAS 73 (1981) 608.

¹⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 13: AAS 73 (1981) 608-612.

concrete classi sociali, la Chiesa affermava che entrambi sono in sé legittimi:¹¹ “né il capitale può stare senza il lavoro, né il lavoro senza il capitale”.¹² Si tratta di una verità che vale anche per il presente, perché “è del tutto falso ascrivere o al solo capitale o al solo lavoro ciò che si ottiene con l’opera unita dell’uno e dell’altro; ed è affatto ingiusto che l’uno arroghi a sé quel che si fa, negando l’efficacia dell’altro”.¹³

278 *Nella considerazione dei rapporti tra lavoro e capitale, soprattutto di fronte alle imponenti trasformazioni dei nostri tempi, si deve ritenere che la “principale risorsa” e il “fattore decisivo”¹⁴ in mano all’uomo è l’uomo stesso, e che “l’integrale sviluppo della persona umana nel lavoro non contraddice, ma piuttosto favorisce la maggiore produttività ed efficacia del lavoro stesso”.¹⁵ Il mondo del lavoro, infatti, sta scoprendo sempre di più che il valore del “capitale umano” trova espressione nelle conoscenze dei lavoratori, nella loro disponibilità a tessere relazioni, nella creatività, nell’imprenditorialità di se stessi, nella capacità di affrontare consapevolmente il nuovo, di lavorare insieme e di saper perseguire obiettivi comuni. Si tratta di qualità prettamente personali, che appartengono al soggetto del lavoro più che agli aspetti oggettivi, tecnici, operativi del lavoro stesso. Tutto questo comporta una prospettiva nuova nei rapporti tra lavoro e capitale: si può affermare che, contrariamente a quanto accadeva nella vecchia organizzazione del lavoro dove il soggetto finiva per venire appiattito sull’oggetto, sulla macchina, al giorno d’oggi la dimensione soggettiva del lavoro tende ad essere più decisiva e importante di quella oggettiva.*

279 *Il rapporto tra lavoro e capitale presenta spesso i tratti della conflittualità, che assume caratteri nuovi con il mutare dei contesti sociali ed economici. Ieri, il conflitto tra capitale e lavoro era originato, soprattutto, “dal fatto che i lavoratori mettevano le loro forze a disposizione del gruppo di imprenditori, e che questo, guidato dal principio del massimo profitto della produzione, cercava di stabilire il salario più basso possibile per il lavoro eseguito dagli operai”.¹⁶ Attualmente, il conflitto presenta aspetti nuovi e, forse, più preoccupanti: i progressi scientifici e tecnologici e la mondializzazione dei mercati, di per sé fonte di sviluppo e di progresso, espongono i lavoratori al rischio di essere sfruttati dagli ingranaggi dell’economia e della ricerca sfrenata di produttività.¹⁷*

280 *Non si deve erroneamente ritenere che il processo di superamento della dipendenza del lavoro dalla materia sia capace di per sé di superare l’alienazione sul lavoro e del lavoro. Il riferimento non è solo alle tante sacche di non lavoro, di*

¹¹ Cfr. PIO XI, Lett. Enc. *Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931) 194-198.

¹² LEONE XIII, Lett. Enc. *Rerum novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892) 109.

¹³ PIO XI, Lett. Enc. *Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931) 195.

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Centesimus annus*, 32: AAS 83 (1991) 833.

¹⁵ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Centesimus annus*, 43: AAS 83 (1991) 847.

¹⁶ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 11: AAS 73 (1981) 604.

¹⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali* (6 marzo 1999), 2: AAS 91 (1999) 889.

lavoro nero, di lavoro minorile, di lavoro sotto forme, molto più sottili, di sfruttamento dei nuovi lavori, al super-lavoro, al lavoro-carriera che talvolta ruba spazio a dimensioni altrettanto umane e necessarie per la persona, all'eccessiva flessibilità del lavoro che rende precaria e talvolta impossibile la vita familiare, alla modularità lavorativa che rischia di avere pesanti ripercussioni sulla percezione unitaria della propria esistenza e sulla stabilità delle relazioni familiari. Se l'uomo è alienato quando inverte mezzi e fini, anche nel nuovo contesto di lavoro immateriale, leggero, qualitativo più che quantitativo, si possono dare elementi di alienazione "a seconda che cresca la... partecipazione (dell'uomo) in un'autentica comunità solidale, oppure cresca il suo isolamento in un complesso di relazioni di esasperata competitività e di reciproca estraniamento".¹⁸

c) Il lavoro, titolo di partecipazione

281 *Il rapporto tra lavoro e capitale trova espressione anche attraverso la partecipazione dei lavoratori alla proprietà, alla sua gestione, ai suoi frutti.*

E' questa un'esigenza troppo spesso trascurata, che occorre invece valorizzare al meglio: "ognuno, in base al proprio lavoro, abbia il pieno titolo di considerarsi al tempo stesso il "com-proprietario" del grande banco di lavoro, al quale s'impegna insieme con tutti. E una via verso tale traguardo potrebbe essere quella di associare, per quanto è possibile, il lavoro alla proprietà del capitale e di dar vita a una ricca gamma di corpi intermedi a finalità economiche, sociali, culturali: corpi che godano di una effettiva autonomia nei confronti dei pubblici poteri, che perseguano i loro specifici obiettivi in rapporti di leale collaborazione vicendevole, subordinatamente alle esigenze del bene comune, e che presentino forma e sostanza di una viva comunità, cioè che in essi i rispettivi membri siano considerati e trattati come persone e stimolati a prendere parte attiva alla loro vita".¹⁹ La nuova organizzazione del lavoro, in cui il sapere conta di più della sola proprietà dei mezzi di produzione, attesta in maniera concreta che il lavoro, a motivo del suo carattere soggettivo, è titolo di partecipazione: è indispensabile ancorarsi a questa consapevolezza per valutare la giusta posizione del lavoro nel processo produttivo e per trovare modalità di partecipazione consone alla soggettività del lavoro nelle peculiarità delle varie situazioni concrete.²⁰

d) Rapporto tra lavoro e proprietà privata

282 *Il Magistero sociale della Chiesa articola il rapporto tra lavoro e capitale anche rispetto all'istituto della proprietà privata, al relativo diritto e all'uso di questa.* Il diritto alla proprietà privata è subordinato al principio della destinazione universale dei beni e non deve costituire motivo di impedimento al lavoro e allo sviluppo altrui. La proprietà, che si acquista anzitutto mediante il lavoro, deve servire al lavoro. Ciò vale in modo particolare per il possesso dei mezzi di pro-

¹⁸ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Centesimus annus*, 41: AAS 83 (1991) 844.

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 14: AAS 73 (1981) 616.

²⁰ Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Guadium et spes*, 9: AAS 58 (1966) 1031-1032.

duzione; ma tale principio concerne anche i beni propri del mondo finanziario, tecnico, intellettuale, personale.

I mezzi di produzione “non possono essere posseduti contro il lavoro, non possono essere neppure posseduti per possedere”.²¹ Il loro possesso diventa illegittimo quando la proprietà “non viene valorizzata o serve ad impedire il lavoro di altri, per ottenere un guadagno che non nasce dall’espansione globale del lavoro e della ricchezza sociale, ma piuttosto dalla loro compressione, dall’illecito sfruttamento, dalla speculazione e dalla rottura della solidarietà nel mondo del lavoro”.²²

283 *La proprietà privata e pubblica nonché i vari meccanismi del sistema economico devono essere predisposti per un’economia a servizio dell’uomo*, in modo che contribuiscano ad attuare il principio della destinazione universale dei beni. In tale prospettiva diventa rilevante la questione relativa alla proprietà e all’uso delle nuove tecnologie e conoscenze, che costituiscono, nel nostro tempo, un’altra forma particolare di proprietà, di importanza non inferiore a quella della terra e del capitale.²³ Tali risorse, come tutti gli altri beni, hanno una *destinazione universale*; anch’esse vanno inserite in un contesto di norme giuridiche e di regole sociali che ne garantiscano un uso ispirato a criteri di giustizia, di equità e di rispetto dei diritti dell’uomo. I nuovi saperi e le tecnologie, grazie alle loro enormi potenzialità, possono dare un contributo decisivo alla promozione del progresso sociale, ma rischiano di divenire fonte di disoccupazione e di allargare il distacco tra zone sviluppate e zone di sottosviluppo, se rimangono accentrati nei Paesi più ricchi o nelle mani di ristretti gruppi di potere.

e) Il riposo festivo

284 *Il riposo festivo è un diritto.*²⁴ Dio “cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro” (*Gen 2,2*): anche gli uomini creati a Sua immagine, devono godere di sufficiente riposo e tempo libero che permetta loro di curare la vita familiare, culturale, sociale e religiosa.²⁵ A ciò contribuisce l’istituzione del giorno del Signore.²⁶ I credenti, durante la domenica e negli altri giorni festivi di precetto, devono astenersi da “lavori o attività che impediscano il culto dovuto a Dio, la letizia propria del giorno del Signore, la pratica delle opere di misericordia e la necessaria distensione della mente e del corpo”.²⁷ Necessità familiari o esigenze di utilità sociale possono legittimamente esentare dal riposo domenicale, ma non devono creare abitudini pregiudizievoli per la religione, la vita di famiglia e la salute.

²¹ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 14: AAS 73 (1981) 613.

²² GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Centesimus annus*, 43: AAS 83 (1991) 847.

²³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Centesimus annus*, 32: AAS 83 (1991) 832-833.

²⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. *Laborem exercens*, 19: AAS 73 (1981) 625-629; ID., Lett. Enc. *Centesimus annus*, 9: AAS 83 (1991) 804.

²⁵ Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, 67: AAS 58 (1966) 1088-1089.

²⁶ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2184.

²⁷ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2185.

285 *La domenica è un giorno da santificare con un'operosa carità, riservando attenzioni alla famiglia e ai parenti, come anche ai malati, agli infermi, agli anziani; né si devono dimenticare quei "fratelli che hanno i medesimi bisogni e i medesimi diritti e non possono riposarsi a causa della povertà e della miseria";²⁸ inoltre è un tempo propizio per la riflessione, il silenzio, lo studio, che favoriscano la crescita della vita interiore e cristiana.*

I credenti dovranno distinguersi, anche in questo giorno, per la loro moderazione, evitando tutti gli eccessi e le violenze che spesso caratterizzano i divertimenti di massa.²⁹ Il giorno del Signore deve sempre essere vissuto come il giorno della liberazione, che fa partecipare "all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli" (Eb 12,22-23) e anticipa la celebrazione della Pasqua definitiva nella gloria del cielo.³⁰

286 *Le autorità pubbliche hanno il dovere di vigilare affinché ai cittadini non sia sottratto, per motivi di produttività economica, un tempo destinato al riposo e al culto divino. I datori di lavoro hanno un obbligo analogo nei confronti dei loro dipendenti.³¹ I cristiani si devono adoperare, nel rispetto della libertà religiosa e del bene comune di tutti, affinché le leggi riconoscano le domeniche e le altre solennità liturgiche come giorni festivi: "Spetta a loro offrire a tutti un esempio pubblico di preghiera, di rispetto e di gioia e difendere le loro tradizioni come un prezioso contributo alla vita spirituale della società umana".³² Ogni cristiano dovrà "evitare di imporre, senza necessità, ad altri ciò che impedirebbe loro di osservare il giorno del Signore".³³*

* * * * *

²⁸ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2186.

²⁹ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2187.

³⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. *Dies Domini*, 26: AAS 90 (1998) 729: "La celebrazione della domenica, giorno "primo" e insieme "ottavo", proietta il cristiano verso il traguardo della vita eterna".

³¹ Cfr. LEONE XIII, Lett. Enc. *Rerum novarum: Acta Leonis XIII*, 11 (1892) 110.

³² *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2188.

³³ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 2187.

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

E INPDAP

Sr. Maria Annunciata Vai

Le scadenze per il 2005 ripropongono le annose difficoltà di rapporto con l'INPDAP, sia dal punto di vista tecnico-procedurale, che da quello strettamente sostanziale. Le telefonate ed i quesiti che invocano chiarimenti sono sempre numerosi. Proprio per questo riteniamo doveroso fare alcune puntualizzazioni di principio che possono essere utili per comprendere le difficoltà dei rapporti tra le nostre Istituzioni e gli uffici INPDAP.

Premesso che l'INPDAP è l' "Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica", viene da chiedersi innanzitutto perché le Scuole Elementari Parificate vi si devono iscrivere. La risposta richiederebbe una lunga trattazione, poiché le Scuole Elementari Parificate hanno una storia che fonda le radici nei lontani anni "20". Con la Convenzione stipulata tra l'AGIDAE ed il Ministero della Pubblica Istruzione, nel 1986, è stata salvaguardata questa collocazione, in quanto le Scuole Elementari Parificate, allora, erano considerate come "Scuole Pubbliche", seppure gestite da soggetti/enti privati.

Non entriamo nel merito della questione pubblico - privato, anche perché con la legge 10 marzo 2000, n. 62, alla Scuola Paritaria, almeno dal punto di vista giuridico, è stato riconosciuto il carattere di servizio pubblico. La gestione di tali Scuole resta comunque di natura privata. Di qui nascono tutti i problemi di carattere tecnico e l'impossibilità di considerare in modo uniforme sistemi con struttura e funzionalità totalmente differenti. Di qui nascono, altresì, le difficoltà di vicendevole comprensione con gli Uffici preposti alla gestione del sistema pensionistico INPDAP.

Gli Enti della Pubblica Amministrazione, per i propri dipendenti, rispondono direttamente dal punto di vista economico, sia per la maternità che per la ma-

lattia. Gli Enti privati che gestiscono le Scuole Elementari Parificate sono, invece, assoggettati all'obbligo contributivo presso l'INPDAP, per l'aspetto pensionistico e, per l'aspetto assistenziale (maternità, malattia, disoccupazione, ecc.), presso l'INPS. Di conseguenza, per gli insegnanti, oltre ai contributi previdenziali versati alla Cassa Previdenziale INPDAP, il datore di lavoro effettua anche i versamenti assistenziali all'INPS. Risulta evidente che il trattamento dei rischi assoggettati all'assicurazione INPS segue criteri differenti rispetto a quelli adoperati per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Per le Scuole Elementari Parificate, l'indennità di maternità viene pagata dall'INPS e l'indennità di malattia non è totalmente a carico dei gestori. Questi due aspetti sono incomprensibili per il settore pubblico, che non prende neppure in considerazione la possibilità di confrontarsi con realtà che operano in maniera del tutto diversa. La conseguenza è che la gestione del personale e della relativa contribuzione non viaggia sulla stessa lunghezza d'onda: modulistica, codici e ammenicoli vari, predisposti senza tener conto della specificità delle gestioni private, mettono in seria difficoltà. Spesso si è obbligati ad "arrangiarsi" e a trovare soluzioni che possano salvare la sostanza, senza però avere l'esatta corrispondenza nella forma.

Si può quindi comprendere perché la compilazione del Modello CUD e del Modello 770 presenti le difficoltà che ben si conoscono. Le stesse difficoltà si presenteranno anche per le denunce.

L'AGIDAE ha avviato una serie di contatti con INPS e INPDAP per sollecitare lo studio di una soluzione che permetta di risolvere tutte le incertezze finora vissute con grandi disagi.

La collocazione naturale dei nostri Enti Privati è quella della Cassa Previdenziale INPS. Ciò è quanto si auspica al fine di poter eliminare le numerose complicazioni della gestione del personale insegnante.

Ancora più complessa risulta la situazione del personale con mansioni promiscue oppure dei docenti che vengono impiegati sia nelle Scuole Elementari Parificate che in altri ordini di Scuole e che prevedono un doppio regime previdenziale, quello dell'INPDAP e quello dell'INPS. Situazioni del genere, in questi ultimi anni, sono notevolmente aumentate, soprattutto a seguito della legge sull'autonomia scolastica.

Se la collocazione previdenziale delle Scuole Elementari Parificate deve restare l'INPDAP, sarà necessario che lo stesso tenga presente la nostra realtà in tutti gli aspetti della gestione della previdenza, sia nella forma che nella sostanza.

Per quanto riguarda la posizione dell'AGIDAE, allo stato attuale, non cambia nulla. Ribadiamo il principio che i versamenti contributivi per le insegnanti in astensione per maternità, sia obbligatoria che facoltativa, non debbano essere effettuati. Lo stesso orientamento potrebbe applicarsi anche alla malattia, nella parte che viene retribuita dall'INPS.

Per la compilazione dei Modelli CUD e 770/2005, si mantengano le linee seguite in questi ultimi anni e si utilizzino i codici che, seppur non esattamente rispondenti, ci permettono di mantenere salda la nostra posizione dal punto di vista sostanziale.

Per la DMA, è stato confermato che la trasmissione dei dati potrà essere

effettuata, dal 2 maggio 2005 (come per l'INPS), con un sistema che l'INPDAP stesso, dopo averlo testato, metterà a disposizione sul proprio sito entro fine febbraio. Anche per questa procedura sono previsti, in Lombardia, incontri informativi.

La promiscuità tra insegnamento nelle Scuole Parificate e la docenza in altri tipi di Scuola rende difficile la gestione delle paghe. Come Associazione si forniscono alcune indicazioni: i versamenti contributivi siano effettuati in base alla prevalenza dell'orario dell'insegnamento. Se è maggiore l'orario d'insegnamento nella Scuola Parificata, si versi tutto il dovuto contributivo all'INPDAP; in caso contrario, il versamento si faccia tutto all'INPS.

Per le Scuole che hanno ottenuto la Parifica di recente, i contributi da versare all'INPDAP devono essere accantonati fino a quando non verrà loro attribuito il *codice azienda*. Per quanti, invece, hanno ottenuto la Parifica ad anno iniziato, **si consiglia** di lasciare all'INPS i versamenti già effettuati e di iniziare con i versamenti all'INPDAP dal momento in cui è pervenuta la comunicazione di ottenimento della parifica.

Le tabelle riportate sono quelle riguardanti il **personale religioso** appartenente alla Congregazione che gestisce la Scuola Elementare Parificata. Si indicano, di seguito, le percentuali dei versamenti sia previdenziali che assistenziali. Per le Scuole Elementari Parificate non vi sono state variazioni.

CONTRIBUTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA

AL TESORO

A carico scuola	23,80%	] _____	Per Fondo Pensioni
A carico dipendente	8,55%	] _____	
TOTALE	32,35%		

A carico dipendente	0,35%	_____	Per Fondo Previdenza e Credito
---------------------	-------	-------	--------------------------------

Al lavoratore, complessivamente, il carico resta dell'8,90% (cfr. L. 662/96, art. 1, co.238, 239, 242, 243).

ALL'INPS

DS	1,61%
Malattia	2,44%
Maternità	0,81%
Fondo TFR	0,20%
TOTALE	5,06%

EX I CATEGORIA – GENNAIO 2005

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex I	Totale	Super. ante '86	Totale
2005	1	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2004	2	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2003	3	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2002	4	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2001	5	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2000	6	8.646,86	6.285,76	403,00	0	15.335,62	0	15.335,62
1999	7	8.646,86	6.285,76	403,00	0	15.335,62	0	15.335,62
1998	8	8.646,86	6.285,76	403,00	0	15.335,62	0	15.335,62
1997	9	8.646,86	6.285,76	671,56	0	15.604,18	0	15.604,18
1996	10	8.646,86	6.285,76	671,56	0	15.604,18	0	15.604,18
1995	11	8.646,86	6.285,76	671,56	0	15.604,18	0	15.604,18
1994	12	8.646,86	6.285,76	671,56	2.724,82	18.329,00	0	18.329,00
1993	13	8.646,86	6.285,76	1.040,82	2.724,82	18.698,26	0	18.698,26
1992	14	8.646,86	6.285,76	1.376,52	2.724,82	19.033,96	0	19.033,96
1991	15	8.646,86	6.285,76	1.376,52	2.724,82	19.033,96	0	19.033,96
1990	16	8.646,86	6.285,76	1.826,36	2.724,82	19.483,80	0	19.483,80
1989	17	8.646,86	6.285,76	1.826,36	2.724,82	19.483,80	0	19.483,80
1988	18	8.646,86	6.285,76	1.998,37	2.724,82	19.655,81	0	19.655,81
1987	19	8.646,86	6.285,76	1.998,37	2.724,82	19.655,81	0	19.655,81
1986	20	8.646,86	6.285,76	2.217,80	2.724,82	19.875,24	967,07	20.842,31
1985	21	8.646,86	6.285,76	2.217,80	2.724,82	19.875,24	967,07	20.842,31
1984	22	8.646,86	6.285,76	2.323,65	2.724,82	19.981,09	872,52	20.853,61
1983	23	8.646,86	6.285,76	2.323,65	2.724,82	19.981,09	1.053,28	21.034,37
1982	24	8.646,86	6.285,76	2.429,50	2.724,82	20.086,94	947,16	21.034,10
1981	25	8.646,86	6.285,76	2.429,50	2.724,82	20.086,94	1.050,04	21.136,98
1980	26	8.646,86	6.285,76	3.272,11	2.724,82	20.929,55	1.098,54	22.028,09
1979	27	8.646,86	6.285,76	3.272,11	2.724,82	20.929,55	1.098,54	22.028,09
1978	28	8.646,86	6.285,76	3.424,96	2.724,82	21.082,40	1.250,29	22.332,69
1977	29	8.646,86	6.285,76	3.448,46	2.724,82	21.105,90	1.250,29	22.356,19
1976	30	8.646,86	6.285,76	3.577,81	2.724,82	21.235,25	1.407,20	22.642,45
1975	31	8.646,86	6.285,76	3.735,59	2.724,82	21.393,03	1.407,20	22.800,23
1974	32	8.646,86	6.285,76	3.864,94	2.724,82	21.522,38	1.558,94	23.081,32
1973	33	8.646,86	6.285,76	3.888,44	2.724,82	21.545,88	1.558,94	23.104,82
1972	34	8.646,86	6.285,76	3.577,81	2.724,82	21.235,25	1.710,68	22.945,93
1971	35	8.646,86	6.285,76	4.009,53	2.724,82	21.666,97	1.710,68	23.377,65
1970	36	8.646,86	6.285,76	4.189,55	2.724,82	21.846,99	1.867,59	23.714,58
1969	37	8.646,86	6.285,76	4.213,04	2.724,82	21.870,48	1.867,59	23.738,07
1968	38	8.646,86	6.285,76	4.314,40	2.724,82	21.971,84	2.019,18	23.991,02
1967	39	8.646,86	6.285,76	4.337,90	2.724,82	21.995,34	2.019,18	24.014,52
1966	40	8.646,86	6.285,76	4.441,19	2.724,82	22.098,63	2.079,08	24.177,71
1965	41	8.646,86	6.285,76	4.545,25	2.724,82	22.202,69	2.079,08	24.281,77
1964	42	8.646,86	6.285,76	4.697,69	2.724,82	22.355,13	2.131,80	24.486,93

EX II CATEGORIA – GENNAIO 2005

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex II	Totale	Super. ante '86	Totale
2005	1	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2004	2	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2003	3	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2002	4	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2001	5	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2000	6	8.646,86	6.285,76	403,00	0	15.335,62	0	15.335,62
1999	7	8.646,86	6.285,76	403,00	0	15.335,62	0	15.335,62
1998	8	8.646,86	6.285,76	403,00	0	15.335,62	0	15.335,62
1997	9	8.646,86	6.285,76	671,56	0	15.604,18	0	15.604,18
1996	10	8.646,86	6.285,76	671,56	0	15.604,18	0	15.604,18
1995	11	8.646,86	6.285,76	671,56	0	15.604,18	0	15.604,18
1994	12	8.646,86	6.285,76	671,56	1.914,25	17.518,43	0	17.518,43
1993	13	8.646,86	6.285,76	1.040,82	1.914,25	17.887,69	0	17.887,69
1992	14	8.646,86	6.285,76	1.376,52	1.914,25	18.223,39	0	18.223,39
1991	15	8.646,86	6.285,76	1.376,52	1.914,25	18.223,39	0	18.223,39
1990	16	8.646,86	6.285,76	1.787,10	1.914,25	18.633,97	0	18.633,97
1989	17	8.646,86	6.285,76	1.787,10	1.914,25	18.633,97	0	18.633,97
1988	18	8.646,86	6.285,76	1.977,68	1.914,25	18.824,55	0	18.824,55
1987	19	8.646,86	6.285,76	1.977,68	1.914,25	18.824,55	0	18.824,55
1986	20	8.646,86	6.285,76	2.215,59	1.914,25	19.062,46	1.169,85	20.232,31
1985	21	8.646,86	6.285,76	2.215,59	1.914,25	19.062,46	1.169,85	20.232,31
1984	22	8.646,86	6.285,76	2.313,76	1.914,25	19.160,63	1.087,40	20.248,03
1983	23	8.646,86	6.285,76	2.313,76	1.914,25	19.160,63	1.268,16	20.428,79
1982	24	8.646,86	6.285,76	2.411,92	1.914,25	19.258,79	1.171,25	20.430,04
1981	25	8.646,86	6.285,76	2.411,92	1.914,25	19.258,79	1.259,05	20.517,84
1980	26	8.646,86	6.285,76	3.215,07	1.914,25	20.061,94	1.330,04	21.391,98
1979	27	8.646,86	6.285,76	3.238,40	1.914,25	20.085,27	1.330,04	21.415,31
1978	28	8.646,86	6.285,76	3.360,23	1.914,25	20.207,10	1.490,11	21.697,21
1977	29	8.646,86	6.285,76	3.383,73	1.914,25	20.230,60	1.490,11	21.720,71
1976	30	8.646,86	6.285,76	3.505,39	1.914,25	20.352,26	1.655,33	22.007,59
1975	31	8.646,86	6.285,76	3.663,17	1.914,25	20.510,04	1.655,33	22.165,37
1974	32	8.646,86	6.285,76	3.784,84	1.914,25	20.631,71	1.815,38	22.447,09
1973	33	8.646,86	6.285,76	3.808,34	1.914,25	20.655,21	1.815,38	22.470,59
1972	34	8.646,86	6.285,76	3.900,55	1.914,25	20.747,42	1.975,44	22.722,86
1971	35	8.646,86	6.285,76	3.924,05	1.914,25	20.770,92	1.975,44	22.746,36
1970	36	8.646,86	6.285,76	4.098,55	1.914,25	20.945,42	2.140,67	23.086,09
1969	37	8.646,86	6.285,76	4.122,05	1.914,25	20.968,92	2.140,67	23.109,59
1968	38	8.646,86	6.285,76	4.217,75	1.914,25	21.064,62	2.300,73	23.365,35
1967	39	8.646,86	6.285,76	4.241,25	1.914,25	21.088,12	2.300,73	23.388,85
1966	40	8.646,86	6.285,76	4.338,75	1.914,25	21.185,62	2.366,29	23.551,91
1965	41	8.646,86	6.285,76	4.442,82	1.914,25	21.289,69	2.366,29	23.655,98
1964	42	8.646,86	6.285,76	4.542,17	1.914,25	21.389,04	2.424,97	23.814,01

EX III CATEGORIA – GENNAIO 2005

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Super. Ex III	Totale	Super. ante '86	Totale
2005	1	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2004	2	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2003	3	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2002	4	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2001	5	8.646,86	6.285,76	0	0	14.932,62	0	14.932,62
2000	6	8.646,86	6.285,76	403,00	0	15.335,62	0	15.335,62
1999	7	8.646,86	6.285,76	403,00	0	15.335,62	0	15.335,62
1998	8	8.646,86	6.285,76	403,00	0	15.335,62	0	15.335,62
1997	9	8.646,86	6.285,76	671,56	0	15.604,18	0	15.604,18
1996	10	8.646,86	6.285,76	671,56	0	15.604,18	0	15.604,18
1995	11	8.646,86	6.285,76	671,56	0	15.604,18	0	15.604,18
1994	12	8.646,86	6.285,76	671,56	916,37	16.520,55	0	16.520,55
1993	13	8.646,86	6.285,76	1.040,82	916,37	16.889,81	0	16.889,81
1992	14	8.646,86	6.285,76	1.376,52	916,37	17.225,51	0	17.225,51
1991	15	8.646,86	6.285,76	1.376,52	916,37	17.225,51	0	17.225,51
1990	16	8.646,86	6.285,76	1.786,07	916,37	17.635,06	0	17.635,06
1989	17	8.646,86	6.285,76	1.786,07	916,37	17.635,06	0	17.635,06
1988	18	8.646,86	6.285,76	1.922,93	916,37	17.771,92	0	17.771,92
1987	19	8.646,86	6.285,76	1.922,93	916,37	17.771,92	0	17.771,92
1986	20	8.646,86	6.285,76	2.139,53	916,37	17.988,52	1.555,15	19.543,67
1985	21	8.646,86	6.285,76	2.139,53	916,37	17.988,52	1.555,15	19.543,67
1984	22	8.646,86	6.285,76	2.223,61	916,37	18.072,60	1.495,66	19.568,26
1983	23	8.646,86	6.285,76	2.223,61	916,37	18.072,60	1.676,42	19.749,02
1982	24	8.646,86	6.285,76	2.307,69	916,37	18.156,68	1.592,34	19.749,02
1981	25	8.646,86	6.285,76	2.307,69	916,37	18.156,68	1.680,14	19.836,82
1980	26	8.646,86	6.285,76	3.029,59	916,37	18.878,58	1.766,49	20.645,07
1979	27	8.646,86	6.285,76	3.053,09	916,37	18.902,08	1.766,49	20.668,57
1978	28	8.646,86	6.285,76	3.160,67	916,37	19.009,66	1.940,64	20.950,30
1977	29	8.646,86	6.285,76	3.184,17	916,37	19.033,16	1.940,64	20.973,80
1976	30	8.646,86	6.285,76	3.268,25	916,37	19.117,24	2.119,95	21.237,19
1975	31	8.646,86	6.285,76	3.426,03	916,37	19.275,02	2.119,95	21.394,97
1974	32	8.646,86	6.285,76	3.557,10	916,37	19.406,09	2.294,10	21.700,19
1973	33	8.646,86	6.285,76	3.580,60	916,37	19.429,59	2.294,10	21.723,69
1972	34	8.646,86	6.285,76	3.662,96	916,37	19.511,95	2.478,58	21.990,53
1971	35	8.646,86	6.285,76	3.686,46	916,37	19.535,45	2.478,58	22.014,03
1970	36	8.646,86	6.285,76	3.850,85	916,37	19.699,84	2.647,57	22.347,41
1969	37	8.646,86	6.285,76	3.874,35	916,37	19.723,34	2.647,57	22.370,91
1968	38	8.646,86	6.285,76	3.959,68	916,37	19.808,67	2.821,72	22.630,39
1967	39	8.646,86	6.285,76	3.983,18	916,37	19.832,17	2.821,72	22.653,89
1966	40	8.646,86	6.285,76	4.070,06	916,37	19.919,05	2.879,13	22.798,18
1965	41	8.646,86	6.285,76	4.174,13	916,37	20.023,12	2.879,13	22.902,25
1964	42	8.646,86	6.285,76	4.262,59	916,37	20.111,58	2.965,94	23.077,52

EX IV CATEGORIA – GENNAIO 2005

Anni	Prog.	Base	Conting.	Anzian.	Totale	Super. ante '86	Totale
2005	1	8.646,86	6.285,76	0	14.932,62	0	14.932,62
2004	2	8.646,86	6.285,76	0	14.932,62	0	14.932,62
2003	3	8.646,86	6.285,76	0	14.932,62	0	14.932,62
2002	4	8.646,86	6.285,76	0	14.932,62	0	14.932,62
2001	5	8.646,86	6.285,76	0	14.932,62	0	14.932,62
2000	6	8.646,86	6.285,76	403,00	15.335,62	0	15.335,62
1999	7	8.646,86	6.285,76	403,00	15.335,62	0	15.335,62
1998	8	8.646,86	6.285,76	403,00	15.335,62	0	15.335,62
1997	9	8.646,86	6.285,76	671,56	15.604,18	0	15.604,18
1996	10	8.646,86	6.285,76	671,56	15.604,18	0	15.604,18
1995	11	8.646,86	6.285,76	671,56	15.604,18	0	15.604,18
1994	12	8.646,86	6.285,76	671,56	15.604,18	0	15.604,18
1993	13	8.646,86	6.285,76	1.040,82	15.973,44	0	15.973,44
1992	14	8.646,86	6.285,76	1.376,52	16.309,14	0	16.309,14
1991	15	8.646,86	6.285,76	1.376,52	16.309,14	0	16.309,14
1990	16	8.646,86	6.285,76	1.752,50	16.685,12	0	16.685,12
1989	17	8.646,86	6.285,76	1.752,50	16.685,12	0	16.685,12
1988	18	8.646,86	6.285,76	1.858,45	16.791,07	0	16.791,07
1987	19	8.646,86	6.285,76	1.858,45	16.791,07	0	16.791,07
1986	20	8.646,86	6.285,76	2.031,10	16.963,72	2.075,64	19.039,36
1985	21	8.646,86	6.285,76	2.031,10	16.963,72	2.075,64	19.039,36
1984	22	8.646,86	6.285,76	2.092,62	17.025,24	2.047,16	19.072,40
1983	23	8.646,86	6.285,76	2.092,62	17.025,24	2.227,92	19.253,16
1982	24	8.646,86	6.285,76	2.154,14	17.086,76	2.121,97	19.208,73
1981	25	8.646,86	6.285,76	2.154,14	17.086,76	2.209,51	19.296,27
1980	26	8.646,86	6.285,76	2.758,39	17.691,01	2.363,11	20.054,12
1979	27	8.646,86	6.285,76	2.781,89	17.714,51	2.363,11	20.077,62
1978	28	8.646,86	6.285,76	3.068,33	18.000,95	2.559,82	20.560,77
1977	29	8.646,86	6.285,76	3.091,83	18.024,45	2.559,82	20.584,27
1976	30	8.646,86	6.285,76	3.176,84	18.109,46	2.761,70	20.871,16
1975	31	8.646,86	6.285,76	3.334,62	18.267,24	2.761,70	21.028,94
1974	32	8.646,86	6.285,76	3.419,64	18.352,26	2.958,41	21.310,67
1973	33	8.646,86	6.285,76	3.443,14	18.375,76	2.958,41	21.334,17
1972	34	8.646,86	6.285,76	3.528,15	18.460,77	3.155,11	21.615,88
1971	35	8.646,86	6.285,76	3.551,65	18.484,27	3.155,11	21.639,38
1970	36	8.646,86	6.285,76	3.698,48	18.631,10	3.356,99	21.988,09
1969	37	8.646,86	6.285,76	3.721,98	18.654,60	3.356,99	22.011,59
1968	38	8.646,86	6.285,76	3.789,72	18.722,34	3.553,70	22.276,04
1967	39	8.646,86	6.285,76	3.813,22	18.745,84	3.553,70	22.299,54
1966	40	8.646,86	6.285,76	3.928,53	18.861,15	3.645,22	22.506,37
1965	41	8.646,86	6.285,76	4.032,60	18.965,22	3.645,22	22.610,44
1964	42	8.646,86	6.285,76	4.103,63	19.036,25	3.730,09	22.766,34

ANCORA SULL'INAIL

Memorandum

Sr. Maria Ippolito

L'INAIL, come ha confermato la Corte di Giustizia Europea (causa n.C-208-00) non è un'impresa e, perciò, non agisce in regime di concorrenza, ma si limita a gestire in esclusiva le conseguenze degli eventi di malattia, anche professionale e di infortunio sul lavoro.

E' opportuno, a questo riguardo, rileggere con attenzione gli artt. 66 e 67 del CCNL AGIDAE per gli Istituti Socio-Assistenziali, che distinguono opportunamente gli *infortuni sul lavoro* dagli *infortuni assimilabili a malattia* e, perciò, *non sul lavoro*¹.

Tra quelle svolte nelle nostre Istituzioni le **attività protette** sono:

¹ **Art. 66 - Trattamento Economico di malattia ed infortunio non sul lavoro**

L'assenza per malattia o per *infortunio non sul lavoro* deve essere comunicata all'Istituto al più presto e comunque entro la prima ora prevista per l'inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice ed il lavoratore devono inviare all'Istituto stesso entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa.

.....

Art. 67 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali

In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definitiva e rilasciata dall'Istituto assicuratore. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.

L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.

La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.

Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.

La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore. *Omissis*.

- lo svolgimento di *esperienze ed esercitazioni pratiche*. Di conseguenza, sono assicurabili insegnanti ed allievi delle scuole di istruzione di ogni ordine e grado, anche private, che eseguano tali attività;
- manutenzione di opere edili;
- trasporto per via terrestre.

I datori di lavoro tenuti all'assicurazione sono:

- scuole o istituti di ogni ordine e grado anche privati, nei quali gli alunni svolgano esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche di lavoro;
- società cooperative e ogni altro tipo di società nei confronti dei propri soci.

Lavoratori assicurati, tra gli altri:

- insegnanti e alunni delle scuole o istituti anche privati che attendano ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro;
- istruttori ed allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
- soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società;
- sacerdoti, religiosi e religiose che prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del Concordato.

Una novità, legata all'art. 60 del Dlgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguarda i **tirocini estivi di orientamento**, destinati ad adolescenti e giovani studenti universitari o di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado. Tali soggetti devono essere obbligatoriamente assicurati non solo presso l'INAIL, ma anche presso un'altra Compagnia assicuratrice per responsabilità civile verso terzi.

Denunce d'iscrizione, variazioni e cessazione dell'attività

Dal 1° gennaio 2004, tutte le denunce possono essere effettuate indifferentemente all'INPS, all'INAIL, alla Camera di Commercio..... L'INAIL, però, ha chiarito che la procedura non è ancora operativa: si dovranno, perciò, continuare a presentare direttamente le denunce di cui sopra.

Si ricorda, inoltre, che:

- il **libro matricola**, secondo il decreto 30 ottobre 2002, dev'essere

unico in ogni azienda, anche nei casi in cui quest'ultima sia titolare di più posizioni assicurative territoriali (PAT) dovute allo svolgimento dell'attività in più luoghi di lavoro. L'INAIL, in una Nota del 16 dicembre 2004, consente di tenere in ciascun luogo di lavoro libri matricola settoriali non ufficiali e, quindi, non vidimati.

- Il **libro paga** dev'essere istituito con riferimento a ciascuna PAT aziendale, anche nel caso in cui la ditta svolga l'attività in più luoghi.

L'unico libro paga, vidimato a fronte dell'unica PAT, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della denuncia annuale delle retribuzioni, distingue la singola voce di rischio per la quale è assicurato il lavoratore che vi è registrato.

Instaurazione del rapporto assicurativo

L'INAIL, in risposta alla denuncia d'iscrizione fatta dal datore di lavoro, istituisce il rapporto assicurativo e comunica:

- il codice cliente che regola l'intero rapporto assicurativo;
- il numero della posizione assicurativa territoriale (PAT);
- l'inquadramento settoriale;
- la voce ed il tasso di premio.

Il datore di lavoro può ottenere l'autorizzazione all'accentramento in un'unica sede, presentando all'INAIL l'istanza corredata dall'autorizzazione all'accentramento, rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Il provvedimento può essere concesso in casi del tutto eccezionali.

Denuncia nominativa

L'art. 14 del Dlgs n. 8/2000 obbliga i datori di lavoro a comunicare all'INAIL il codice fiscale dei lavoratori nuovi assunti o cessati dal servizio contestualmente all'assunzione o alla cessazione del rapporto. L'anticipo o la proroga di una giornata sono ammessi quando l'evento cada nei fine settimana o nei giorni festivi. In caso di contratto di breve durata, è possibile comunicare contestualmente il momento iniziale e quello del termine.

Sono esclusi da tale comunicazione:

- gli alunni di scuole di ogni ordine e grado;
- gli allievi di corsi di addestramento professionale;
- i collaboratori familiari;
- gli associati in partecipazione;
- i soci del datore di lavoro.

E per finire...: l'assicurazione degli alunni e dei docenti di scuola materna ed elementare

Il 26 novembre 1993, finalmente, fu definito che anche i docenti e gli alunni delle nostre scuole medie inferiori e superiori dovevano essere assoggettati all'INAIL. Rimaneva sospeso l'obbligo per i docenti di scuola materna a causa di un contenzioso in atto e si escludevano alunni sia di scuola materna come di scuola elementare. La motivazione era rappresentata dal rischio inerente alle lezioni di educazione fisica².

Il 20 novembre 1998 fu stipulato un nuovo Accordo che aggiunse nell'obbligo assicurativo, dall'anno scolastico 1998/99, anche i docenti di scuola materna.

La recente Circolare 17 novembre 2004, n. 79, ha reso noto che, a seguito della riforma scolastica, che rende obbligatorio l'uso di strumentazioni informatiche e che consente l'alternanza scuola-lavoro, l'obbligo assicurativo viene esteso anche agli alunni della scuola primaria (ex scuola elementare) e a quelli di scuola secondaria. Di conseguenza, sia i docenti che insegnano le discipline segnalate, sia gli alunni, sono assoggettati al premio unitario³.

² Cfr. *Documenti AGIDAE* n. 1 /1994 .

³ Cfr. il testo della Circolare in questo Fascicolo, a pag. 40.



NORME E TRIBUTI.....

1. CIRCOLARE INAIL 17/11/2004, N. 79

Oggetto: Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi.

Quadro normativo

- DPR 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, artt. 1 e 4";
- Legge 28 marzo 2003, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, artt. 5 e 9";
- Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003: "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi";
- Circolare INAIL n. 36 del 17 giugno 2003: "Determinazione per l'anno 2003 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali. Premi speciali unitari: principi e criteri di calcolo. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2003";
- Circolare INAIL n. 8 del 22 gennaio 2004: "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2003. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 36/2003)";
- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Ambito di applicazione della tutela

Le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera sono diventate

obbligatorie per gli alunni della scuola primaria e della scuola media¹.

Questi momenti formativi, attuati con l'ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, strumenti di laboratorio, ecc.) rientrano nelle esercitazioni pratiche intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento.

Ne consegue che gli studenti saranno assicurati:

- per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche;
- per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze di lavoro;
- per gli infortuni che accadano nel corso delle esercitazioni pratiche che comprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche.

Resta fermo che gli studenti sono assicurati solo per gli infortuni che accadano nel corso delle sopra elencate attività con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale ricorre l'obbligo di legge, come ad esempio gli infortuni in itinere.

Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole non statali

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria **non statale** prevede il pagamento di un **premio annuale a persona** da variare in funzione della rivalutazione delle rendite.²

Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole statali

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria **statale** viene attuata mediante la **gestione per conto dello Stato**.³

Decorrenza

Questa circolare è immediatamente operativa e dovrà essere applicata anche ai casi in istruttoria.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio CASTRO

¹ Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, artt. 5 e 9.

² Circolare n. 36/2003, punto 10.7; circolare n. 8/2004, punto 9.

³ DPR n. 1124/1965, artt. 127 e 190 e Decreto Ministeriale 10/10/1985.

Dalla Circolare INAIL 17/06/2003, n. 36:

10.7 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (art. 4, n. 5, t.u.).

Il richiamato D.M. 15.7.1987 (articolo 1) stabilisce un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell'articolo 116 T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.

Come per gli insegnanti, il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ma, naturalmente, questo premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.

Si ricorda che sono esclusi dall'obbligo assicurativo gli alunni delle scuole materne ed elementari che svolgono attività ludico-motoria.

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle lettere ed alle circolari indicate nel paragrafo precedente, nonché alla lettera Direzione Centrale Rischi 20.2.2001 ed alle circolari n. 5 e n. 29/2003 (all. 4).

Tenuto conto della rivalutazione delle rendite dal 1° luglio 2002, si illustra l'importo del premio annuale da valere - in via provvisoria - per l'anno scolastico 2002/2003:

Anno scolastico 2002/2003: anticipo	Premio annuale a persona
	Euro
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	1,89

Dalla Circolare INAIL 22/01/2004, n. 8:

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro

Dal 1° luglio 2003, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a €. 1,94 e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2002/2003 risulta uguale a €. 1,91 (calcolato sommando 8/12 di €. 1,89 e 4/12 di €. 1,94).

Pertanto, in ordine al periodo luglio - ottobre 2003, va applicata una integrazione di €. 0,02 rispetto al premio di €. 1,89 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2002/2003 e per l'anticipo del premio 2003/2004:

		Anno scolastico 2002/2003: regolazione		Anno scolastico 2003/2004: anticipo	
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	Premio annuale a persona	Euro	1,91	Euro	1,94

2. CONTRIBUTI INPS ANNO 2005

(Rag. Ettore Ferraro)

A far data dall'1/01/2005, scatta l'aumento dei contributi INPS, previsto dall'art. 6 del D.L. 28/03/1996, n. 166, nella misura dello 0,50%, per gli Enti che beneficiano dell'esenzione CUAFF (codice di autorizzazione INPS 1c).

Pertanto, le tabelle contributive all'1/01/2005 risultano essere le seguenti:

TABELLE CONTRIBUTIVE GENNAIO 2005

CONTRIBUTI INPS

Aliquota intera		Aliquota con esenzione CUAFF	
FP	32,70%	FP	31,48%
DS	1,61%	DS	1,61%
Fondo TFR	0,20%	Fondo TFR	0,20%
CUAFF	2,48%	Malattia	2,44%
Malattia	2,44%	Maternità	0,24%
Maternità	0,24%		
TOTALE	39,67%	TOTALE	35,97%



di cui 8,89% a carico del lavoratore



di cui 8,89% a carico del lavoratore

NOTIZIE VARIE

1. DEDUZIONI PER RELIGIOSI ANNO 2004

(Circolare INPS n. 2 dell'11/01/2005)

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
01/01/2004	412,18
Importi annui	5358,34

2. T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/03- 14/01/04	2,267003	1,700252	1,500	3,200252
15/01/04-14/02/04	0,164204	0,123153	0,125	0,248153
15/02/04-14/03/04	0,492611	0,369458	0,250	0,619458
15/03/04-14/04/04	0,574713	0,431034	0,375	0,806034
15/04/04- 14/05/04	0,821018	0,615764	0,500	1,115764
15/05/04- 14/06/04	0,985222	0,738916	0,625	1,363916
15/06/04- 14/07/04	1,231527	0,923645	0,750	1,673645
15/07/04- 14/08/04	1,313629	0,985222	0,875	1,860222
15/08/04-14/09/04	1,477833	1,108374	1,000	2,108374
15/09/04- 14/10/04	1,477833	1,108374	1,125	2,233374
15/10/04- 14/11/04	1,477833	1,108374	1,250	2,358374
15/11/04- 14/12/04	1,724138	1,293103	1,375	2,668103
15/12/04- 14/01/05	1,724138	1,293103	1,500	2,793103
15/01/05- 14/02/05	0	0	1,125	0,125000

LA TUTELA DEI BENI ARTISTICI

ASPETTI ASSICURATIVI¹

La tutela del patrimonio artistico (beni immobili e mobili) degli Enti Religiosi rappresenta un importante argomento della più generale gestione delle attività dell'Ente Religioso.

Si vogliono qui offrire alcune indicazioni-guida che l'Ente Religioso deve, o può, seguire per tutelare il proprio patrimonio artistico.

1) Beni immobili e mobili esenti dall'imposta sulle assicurazioni (polizze Incendio e Responsabilità Civile Terzi)

Ai sensi della legge n. 53, art. 5, comma c), del 28 febbraio 1983 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1983), sono esenti da imposta le assicurazioni di beni culturali ed ambientali sottoposti a tutela secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.

Il nuovo decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999) ha proceduto ad abrogare, modificare e sostituire i precedenti provvedimenti legislativi in materia (legge 1° giugno 1939, n. 1089; legge 9 giugno 1939, n. 1497).

Per poter usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge n. 53/1983, è necessario che l'Ente presenti alla Compagnia Assicuratrice la certificazione della Soprintendenza Regionale, o una dichiarazione sostitutiva, attestante che i beni in oggetto sono soggetti a tutela. Da un punto di vista formale, il nuovo decreto ribadisce che l'Ente Religioso può presentare, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione sostitutiva che i beni descritti sono soggetti a tutela. Ciò non esonera l'Ente dall'obbligo legislativo di formare l'elenco degli immobili in proprietà e presentarlo alla Soprintendenza Regionale di competenza.

In sintesi, in mancanza degli elenchi e del parere della Soprintendenza, i beni immobili costruiti più di 45 anni fa sono, comunque, sottoposti a tutela.

¹ A cura di Janua Caer SpA.

2) Coperture assicurative di beni artistici: polizza furto e polizza all risks

Le opere d'arte sono beni unici ed irripetibili. Spesso non sono opportunamente protetti, anche da un punto di vista assicurativo. Basti pensare che negli ultimi trent'anni i furti di oggetti d'arte nei luoghi di culto rappresentano il 40% del totale.

Gli eventi che possono minacciare questi beni sono molteplici: fenomeni atmosferici, danni da acqua, danneggiamenti accidentali, vandalismi, furti.

Occorre predisporre coperture adeguate che tengano conto della varietà di eventi e delle situazioni particolari in cui si trovano le opere, prevedendo la corresponsione della somma assicurata in caso di perdita totale e il rimborso delle spese di restauro (nonché l'eventuale deprezzamento) in caso di danno parziale.

Diventa, perciò, importante prendere in considerazione la stipula di una polizza "all risks" (tutti rischi), che copre una più ampia varietà di eventi (dal furto ai danneggiamenti atmosferici o accidentali..) e non è limitativa come la semplice polizza "furto".

Inoltre, è opportuno conoscere altri aspetti fondamentali per la stipula di tali polizze, come l'elenco descrittivo dei beni, il loro valore di stima, gli eventuali mezzi di protezione...; per la raccolta dei summenzionati dati l'Ente può avvalersi del proprio Consulente assicurativo che fornirà le più opportune indicazioni operative.

3) Coperture assicurative per esposizioni e mostre: la polizza "chiodo a chiodo"

Gli Enti Religiosi si trovano spesso ad organizzare esposizioni e mostre di oggetti d'arte appartenenti al proprio patrimonio artistico. In altre occasioni, si limitano ad offrire in prestito a terzi alcune loro opere. In entrambi i casi, bisogna prevedere polizze adeguate per la copertura degli ulteriori rischi cui si va incontro.

Oltre alle coperture dei danni esaminati al punto 2 (polizza all risks), vanno considerati i rischi derivanti dai viaggi e trasporti, da eventuali soste, dagli imballaggi, dall'installazione delle opere in luoghi e per tempi determinati: in sintesi, tutto ciò che intercorre dal prelevamento dell'opera, alla sua giacenza temporanea in un determinato luogo, fino al ritorno della stessa nella situazione di partenza (è la copertura detta "chiodo a chiodo").²

² JANUA CAER SPA, Via XX Settembre, 33/1 – 16121 GENOVA, è a disposizione degli Enti Religiosi e delle Associazioni ad essi collegati per fornire chiarimenti e preventivi di costo per la stipula di adeguate coperture assicurative a tutela del patrimonio artistico. Per ogni necessità, chiamare lo 010/291211 oppure inviare un fax allo 010/583687.

ARCHIVIO AGIDAE

NUOVE ISCRIZIONI 2005

Istituti

Ist. Don Calabria-Comunità S. Benedetto
Ist. Figlie del Divino Zelo
Ist. Antoniano Maschile PP. Rogazionisti
Coop. Sociale Giotto
Fondazione Giovanni Paolo I
Diocesi di Cefalù
PIME
Scuola Materna M. C. Barbieri

Economi

Sr. Raffaella Di Santo

DISDETTE ISCRIZIONE 2005

Istituti

Ist. Suore Prez.mo Sanguè
Ist. S. Giuseppe
Scuola Materna E. Vendramini
Scuola Media S. Agostino
Ist. Buon Salvatore
Ist. Maria Consolatrice
Scuola Materna A. Mattei
Ist. Don Guanella
Scuola Materna S. Benedetto
Seminario Minore Arciv.le Paolo VI
Ist. Suore Domenicane di Malta
Scuola per l'Infanzia Par. SS. Crocifisso
Comunità Educativa B. R. Fanfani
Scuola Media Immacolata
Convitto Universitario S. Rosa

Economi

Sr. Luciana Parlotti
P. Otello Arnetoli
Economo Ispettorica Salesiana Adriatica

Consulenti

Francesco Zatton
Teresa Giuliani

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Martedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Sabato	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
La Spezia	Sr. Daniela Gallo	0187/258233	0187/258262
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/27221423
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano